

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 agosto 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2011, n. 5.

Sostegno durante il periodo della finestra di accesso alla pensione a favore di coloro che beneficiano della mobilità e proroga delle misure anticrisi Pag. 3

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.

Modificazioni del Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), del "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e del Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa (articolo 22 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)..... Pag. 4

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 21 giugno 2011, n. 4.

Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica Pag. 6

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° luglio 2011, n. 152/Pres.

Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6-bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° luglio 2011, n. 153/Pres.

Regolamento recante modifica al regolamento dell'apprendistato professionalizzante emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 415 Pag. 10


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2011, n. 160/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/1996..... Pag. 11

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7' Pag. 12



REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 giugno 2011, n. 21/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 «Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali». Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) Pag. 13

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2011, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) Pag. 14

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2011, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010 Pag. 15

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2011, n. 26.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013. Prima variazione. Pag. 20

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2011, n. 17.

Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP) Pag. 21

REGIONE SICILIA

LEGGE 7 giugno 2011, n. 10.

Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia . Pag. 29

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 13.


Istituzione del 28 luglio quale giornata regionale in ricordo di tutte le vittime degli incendi in Sardegna Pag. 30

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 14.

Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis Pag. 30

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna) . . . Pag. 31



REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2011, n. 5.

Sostegno durante il periodo della finestra di accesso alla pensione a favore di coloro che beneficiano della mobilità e proroga delle misure anticrisi.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 19 luglio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Intervento a favore dei soggetti che beneficiano dell'indennità di mobilità

1. Nei confronti dei/delle lavoratori/trici collocati/e in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) sulla base di accordi stipulati prima del 30 aprile 2010 o iscritti in lista di mobilità e beneficiari dell'indennità di cui alla legge regionale 27 novembre 1993, n. 19 (Indennità regionale a favore dei lavoratori disoccupati inseriti nelle liste provinciali di mobilità e disposizioni in materia di previdenza integrativa), che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento nel corso dell'anno 2011 e comunque entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, è concessa, in deroga all'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 19/1993 l'indennità di mobilità di cui alla suddetta legge regionale n. 19/1993, fino al momento del diritto alla decorrenza della pensione obbligatoria maturato sulla base delle finestre di accesso previste dall'art. 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e comunque per un periodo non superiore a otto mesi.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica a chi è beneficiario della clausola salvaguardia prevista dall'art. 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 4 l'indennità erogata ai sensi del comma 1 è corrisposta da parte della Provincia autonoma territorialmente competente secondo termini e modalità dalla stessa definiti in conformità ai criteri e ai principi previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 3 febbraio 1994, n. 2/L concernente il "Regolamento di esecuzione della legge regionale 27 novembre 1993, n. 19".

4. Qualora una Provincia abbia già attivato un intervento riconducibile alle medesime finalità di cui al comma 1, sulla base di accordi stipulati con lo Stato e disciplinanti la mobilità in deroga, la Regione provvede ad integrare la quota parte a carico della Provincia, sulla base dei suddetti accordi.

Art. 2.

Proroga degli interventi previsti dall'art. 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e successive modifiche

1. Gli interventi di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (Norme di accompagnamento alla manovra finanziaria regionale di assestamento per l'anno 2009) e successive modifiche sono estesi a coloro che perdono il lavoro o sono sospesi dallo stesso tra il 1° settembre 2008 e il 31 dicembre 2011.

2. Coloro che hanno già beneficiato degli interventi di cui al comma 1 possono, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 28 luglio 2009, n. 5/L concernente il "Regolamento di esecuzione dell'art. 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 relativo agli interventi a favore di coloro che perdono il lavoro o sono sospesi dal lavoro" e successive modifiche, beneficiarne anche nel 2011 per un periodo massimo nell'arco dell'anno di sei mesi o, con riferimento a coloro che sono sospesi dal lavoro, per il periodo massimo stabilito per l'anno 2010 da ciascuna Provincia autonoma.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le funzioni amministrative concernenti l'applicazione degli articoli 1 e 2 sono delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini della valutazione dell'impatto delle politiche attuate le Province autonome trasmettono alla Regione, entro il mese di aprile, i dati relativi agli interventi di cui agli articoli 1 e 2 realizzati nell'anno solare immediatamente precedente.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Per quanto riguarda la Provincia di Trento, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, quantificabili in euro 400 mila si fa fronte con i fondi già stanziati sul capitolo 10100.000 "Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome di Trento e di Bolzano" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

2. Per quanto riguarda la Provincia di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 1, quantificabili in euro 400 mila, si fa fronte con i fondi già assegnati alla Provincia stessa ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale n. 5/2009.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 per le Province di Trento e di Bolzano, quantificabili in euro 3 milioni si fa fronte mediante prelievo di analogo importo dal capitolo 11110.000 "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi" a favore del capitolo 10100.000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 14 luglio 2011

DELLAI

(Omissis).

11R0352



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 6 giugno 2011, n. 9-67/Leg.

Modificazioni del Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), del "Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e del Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa (articolo 22 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2011)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

- vista la deliberazione n. 1121 del 27 maggio 2011 con la quale la Giunta provinciale ha approvato le modificazioni del Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5), del Regolamento di attuazione concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, nonché la disciplina degli interventi a favore delle scuole steineriane (articoli 30, 36, 76, 77 e 106, comma 6, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5) e del Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di elezione delle rappresentanze elettive, nonché dei casi e delle modalità di scioglimento del consiglio dell'istituzione scolastica e formativa (art. 22 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

MODIFICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 MARZO 2008, N. 8-115/LEG (REGOLAMENTO PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI NEL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIALE (ART. 75 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006, N. 5))

Art. 1.

Modificazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008, è sostituito dal seguente:

"2. Nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento e ai fini di questo regolamento:

a) la lingua madre dello studente straniero è considerata lingua prima ed è indicata con la sigla L1;

b) la lingua italiana insegnata agli studenti stranieri è considerata lingua seconda ed è indicata con la sigla L2;

c) i destinatari, come individuati dall'art. 2, comma 1, lettere a) e b), sono indicati con la dizione di "studenti".

Art. 2.

Abrogazione del comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg è abrogato.

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008, è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Referente per le iniziative interculturali). — 1. Il referente per le iniziative interculturali è un docente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale che supporta i processi di definizione degli interventi e delle attività dell'istituzione, con il compito in particolare di:

a) costituire il punto di riferimento per i soggetti coinvolti nei diversi interventi e nelle diverse attività interculturali;

b) svolgere una funzione di raccordo e di proposta per l'attivazione delle iniziative interculturali definite nel progetto d'istituto;

c) provvedere a raccogliere le richieste di formazione in ambito interculturale da proporre per l'attivazione."

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008

1. L'art. 7 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008, è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (Facilitatore linguistico). — 1. Il facilitatore linguistico è il docente dell'istituzione scolastica e formativa provinciale al quale è affidato il compito di facilitare l'apprendimento della L2 da parte degli studenti frequentanti l'istituzione, secondo quanto definito dalla programmazione didattica ed educativa. Se nell'ambito del personale assegnato non è reperibile un docente in possesso dei requisiti indicati dal comma 3, l'istituzione scolastica e formativa provinciale può avvalersi come facilitatore linguistico di un operatore, in qualità di esperto esterno, iscritto nell'elenco previsto dall'art. 3, comma 3.

2. Per agevolare la comunicazione interpersonale e lo studio delle discipline previste dal percorso educativo e nell'ambito della programmazione educativa, il facilitatore linguistico:

a) promuove, o provvede direttamente, all'attivazione di iniziative da svolgersi nella classe o nel laboratorio linguistico di italiano per gli studenti, volte allo sviluppo dell'apprendimento della L2;

b) integra e supporta l'attività dei docenti delle materie curricolari e collabora con gli stessi alla programmazione, alla definizione e alla valutazione degli interventi atti a rispondere agli specifici bisogni linguistici degli studenti stessi.

3. Per essere iscritto nell'elenco previsto dall'art. 3, comma 3, l'aspirante facilitatore linguistico deve possedere i seguenti requisiti:

a) in relazione alla conoscenza della lingua italiana: madrelingua italiana oppure una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa oppure un diploma di laurea di durata almeno triennale conseguito in una università italiana. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per verificare il livello di conoscenza della lingua italiana da parte di coloro che si dichiarano di madrelingua italiana;

b) in relazione al titolo di studio: un diploma di laurea di durata almeno triennale oppure il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle istituzioni scolastiche italiane;



c) in relazione alla formazione: frequenza di almeno centocinquanta ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia, volta all'apprendimento delle modalità di insegnamento dell'italiano come L2 oppure aver prestato, per almeno cinque anni scolastici, attività di insegnamento presso istituzioni scolastiche italiane all'estero ai sensi della normativa statale vigente e aver frequentato un corso di almeno venti ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questa lettera.”

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008

1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008, è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Mediatore interculturale). — 1. Il mediatore interculturale provvede, secondo quanto stabilito dal protocollo di accoglienza previsto dall'art. 9, a facilitare e supportare nell'istituzione scolastica e formativa provinciale:

- a) la prima accoglienza dello studente;
- b) la relazione tra scuola e famiglia;
- c) la realizzazione d'interventi e progetti interculturali.

2. Per essere iscritto nell'elenco previsto dall'art. 3, comma 3, l'aspirante mediatore interculturale deve possedere i seguenti requisiti:

a) in relazione alla conoscenza della L1: la Giunta provinciale definisce le modalità e i criteri per la verifica della sua padronanza;

b) in relazione alla conoscenza della lingua italiana: una competenza certificata in italiano corrispondente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa oppure aver conseguito un diploma di istruzione in una scuola secondaria di secondo grado italiana;

c) in relazione al titolo di studio: frequenza di un percorso scolastico corrispondente ad almeno dodici anni di studio e possesso del relativo titolo di studio finale;

d) in relazione alla formazione: frequenza di almeno centocinquanta ore di formazione specifica, organizzata o riconosciuta dalla Provincia, sulla mediazione interculturale in ambito scolastico oppure aver prestato, negli ultimi cinque anni scolastici, attività di mediazione interculturale per almeno cento ore all'anno presso istituzioni scolastiche e formative italiane. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questa lettera;

e) in relazione all'esperienza personale: aver vissuto un percorso di migrazione così come definito dalla Giunta provinciale.”

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008

1. I commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Fermo restando che l'obiettivo prioritario dello studente è l'apprendimento della lingua italiana, il percorso didattico personalizzato si sviluppa e si realizza in particolare attraverso:

a) l'adattamento degli obiettivi e dei contenuti didattici nonché l'individuazione di strategie didattiche e formative adeguate alla situazione dello studente, con particolare attenzione al riconoscimento delle competenze già sviluppate nel percorso scolastico precedente;

b) la differenziazione degli interventi didattici annuali, anche attraverso la temporanea sospensione dell'insegnamento di discipline riconosciute di difficile comprensione per lo studente, fermo restando il raggiungimento dei prescritti livelli essenziali per il completamento del percorso.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15) e secondo quanto stabilito dal comma 5, l'apprendimento della lingua straniera può essere sostituito dall'apprendimento della L1, compatibilmente con la disponibilità delle risorse da

parte dell'istituzione scolastica e formativa provinciale. A tal fine sono utilizzati docenti in possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1; se non è disponibile un docente, possono essere utilizzati i facilitatori linguistici previsti dall'art. 7, purché in possesso del titolo di studio necessario all'insegnamento della L1. In caso di indisponibilità di docenti e di facilitatori linguistici possono essere utilizzati i mediatori interculturali previsti dall'art. 8 che abbiano i seguenti ulteriori requisiti:

a) in relazione alla conoscenza della lingua italiana: una competenza certificata in italiano corrispondente al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa;

b) in relazione al titolo di studio: laurea in scienze della formazione primaria o diploma di laurea di durata almeno triennale il cui piano di studi comprenda esami di lingua o cultura straniera o lingua madre o linguistica o glottodidattica;

c) in relazione alla formazione: aver frequentato un corso aggiuntivo di formazione specifica, organizzato o riconosciuto dalla Provincia, sul sistema educativo di istruzione e formazione nella provincia di Trento, con particolare riferimento all'insegnamento delle lingue straniere.”

Art. 7.

Inserimento dell'art. 15-bis nel decreto del Presidente della Provincia n. 8-115/Leg del 2008

“Art. 15-bis (Disposizione finale per garantire disponibilità di personale). — 1. Per reperire facilitatori linguistici e mediatori interculturali l'istituzione scolastica e formativa provinciale utilizza gli elenchi predisposti ai sensi dell'art. 3, comma 3. Se in questi elenchi l'istituzione scolastica e formativa provinciale non trova facilitatori linguistici e mediatori interculturali disponibili, l'istituzione può affidare temporaneamente le attività e i compiti agli stessi spettanti a docenti e a operatori esterni in possesso dei requisiti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 8, fatto salvo il requisito della formazione che è ridotto ad almeno cinquanta ore. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione di questo articolo.”


Capo II

MODIFICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 1° OTTOBRE 2008, N. 42-149/LEG (APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO DELLA PARITÀ SCOLASTICA E FORMATIVA E RELATIVI INTERVENTI, NONCHÉ LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE STEINERIANE (ARTICOLI 30, 36, 76, 77 E 106, COMMA 6, DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006, N. 5))

Art. 8.

Modificazione dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 42-149/Leg del 2008

1. Nel comma 1 dell'art. 30 del decreto del Presidente della Provincia n. 42-149/Leg del 2008 le parole: “con sede legale in provincia di Trento” sono soppresse.



Capo III

MODIFICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 MAGGIO 2009, N. 8-10/LEG (REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE ELETTIVE, NONCHÉ DEI CASI E DELLE MODALITÀ DI SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA (ART. 22 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 AGOSTO 2006, N. 5))

Art. 9.

Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-10/Leg del 2009

1. La lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-10/Leg del 2009 è sostituita dalla seguente:

“*e*) entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, nomina il consiglio dell'istituzione sulla base della constatazione dei risultati delle elezioni;”.

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-10/Leg del 2009

1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-10/Leg del 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le candidature per ciascuna assemblea elettorale sono espresse formalmente al dirigente dell'istituzione entro il settimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle stesse; immediatamente dopo la formalizzazione di ogni nuova candidatura il dirigente dell'istituzione aggiorna l'elenco di riferimento e ne diffonde la notizia mediante affissione di apposito avviso all'albo dell'istituzione e mediante l'utilizzo di mezzi elettronici. Il dirigente dell'istituzione scolastica raccoglie le candidature in un elenco unico per ciascuna assemblea elettorale che consegna al presidente dell'assemblea elettorale di riferimento. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), all'inizio dell'assemblea elettorale il presidente garantisce ai candidati un breve spazio di tempo per l'illustrazione del relativo programma.”;

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

“6-*bis*. Il presidente, il segretario e i due scrutatori di ciascuna assemblea elettorale non possono essere candidati.”.

Art. 11.

Modificazioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-10/Leg del 2009

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-10/Leg del 2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: “hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e” sono soppresse;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. posti sono assegnati ai soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti e a parità di voti si procede per sorteggio, fatto salvo quanto disposto dal comma 5-*bis*.”;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-*bis*. Per l'assegnazione dei posti eventualmente riservati dallo statuto dell'istituzione se ci sono candidati in possesso del titolo alla riserva che hanno ricevuto dei voti e se, dopo l'applicazione del comma 5, non risulta assegnatario di posto nessuno di questi candidati, si provvede alla sostituzione dell'assegnatario che ha ottenuto il minor numero di voti applicando il comma 5, con il candidato in possesso del titolo alla riserva più votato.”.

Art. 12.

Modificazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-10/Leg del 2009

1. Il comma 1 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-10/Leg del 2009, è sostituito

dal seguente: “1. Decadono dalla carica i membri del consiglio dell'istituzione che per qualsiasi

motivo cessino di appartenere alle componenti scolastiche che rappresentano, nonché i membri eletti

o designati che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del consiglio dell'istituzione.”

Art. 13.

Modificazione dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-10/Leg del 2009

1. Nel comma 1 dell'art. 16 del decreto del Presidente della Provincia n. 8-10/Leg del 2009, dopo

le parole: “procede alla nomina di coloro che risultino i primi fra i non eletti” sono inserite le seguenti:

“e in caso di parità di voti procede per sorteggio;”.

Il presente decreto sarà pubblicato nel “*Bollettino ufficiale*” della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

11R0353

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 21 giugno 2011, n. 4.

Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28/I-II del 12 luglio 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. La Provincia autonoma di Bolzano promuove la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento luminoso e il conseguente risparmio energetico ai fini della conservazione e valorizzazione dell'ambiente nonché degli equilibri ecologici e della tutela della salute dei cittadini.

2. A tal fine si intende per inquinamento luminoso ogni forma di luce artificiale che si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, in particolar modo se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte.

3. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale fissa entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione,



i criteri per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica nonché per il graduale adeguamento degli impianti pubblici esistenti. Entro un anno dall'approvazione della deliberazione di cui al presente comma i comuni elaborano il piano per l'adeguamento degli impianti pubblici esistenti.

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, "Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche e di impianti elettrici"

1. Al primo periodo del comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono soppresses le parole: "o per le varianti alle stesse".

2. Al comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Fatto salvo il rispetto del vincolo paesaggistico, non trova applicazione il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16."

3. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è aggiunto il seguente comma:

"5. Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell'acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo."

4. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

"1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, l'utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una derivazione già riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia."

5. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

"2. Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano l'aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d'acqua concessa o riconosciuta, l'estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione. Alle varianti sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni."

6. I commi 3 e 4 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, sono così sostituiti:

"3. La richiesta di variante sostanziale relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente.

4. Sono autorizzate dal competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia le seguenti varianti relative a:

a) costruzione, risanamento o miglioire di impianti di captazione di acque superficiali;

b) costruzione o risanamento di parti di impianti idroelettrici e di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico, fatta eccezione per la rete distributiva e gli allacciamenti agli edifici civili. L'autorizzazione è rilasciata, sentita la conferenza di servizi di cui all'art. 3, comma 6. L'autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatti salvi la procedura VIA, ove prevista, e il parere della commissione edilizia."

7. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

"5. Il competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia rilascia un parere vincolante per la costruzione o l'ampliamento di serbatoi di accumulo superiori a 5.000 metri cubi."

8. Dopo il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"6. Sono preventivamente comunicate al competente ufficio della Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia unicamente le varianti relative a:

a) macchinari destinati alla produzione dell'energia elettrica;

b) estensione della superficie irrigua, della zona di approvvigionamento della rete potabile pubblica e della superficie interessata dall'innervamento programmato, senza aumento dell'acqua derivata, qualora siano adottate misure finalizzate al risparmio dell'acqua o al più razionale utilizzo dell'acqua o che comportino modifiche inerenti le tecniche di irrigazione o innervamento programmato."

9. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è inserito il seguente articolo:

"Art. 15-bis (Accesso ai dati) - 1. Per garantire la necessaria informazione e consulenza, i comuni e - per i propri soci e iscritti - le associazioni di categoria, le cooperative e i consorzi del settore agricolo possono accedere ai dati inerenti alle derivazioni d'acqua trattati dalla Provincia autonoma di Bolzano."

10. Il comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è così sostituito:

"1. Ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, tutte le concessioni alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell'esame di misure necessarie al buon regime delle acque, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l'utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell'esercizio ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche."

Art. 3.

Accorpamento di concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico

1. Ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l'accorpamento delle stesse.

2. Qualora l'accorpamento delle concessioni non comporti lo spostamento del punto di presa dell'impianto più a monte e del punto di restituzione dell'impianto più a valle e non comporti l'estensione del periodo di utilizzo, l'accorpamento di cui al comma 1 è autorizzato dal competente assessore provinciale ovvero dalla Giunta provinciale, qualora almeno una delle concessioni accorpate sia una concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico.

3. I disciplinari e i decreti di concessione delle singole concessioni accorpate vengono sostituiti da un unico disciplinare e da un unico decreto di concessione. Quale termine di scadenza delle concessioni accorpate è fissata la scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga.

Art. 4.

Domande inევase


1. Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 8, della legge provinciale 20 luglio 2006, n. 7, e successive modifiche, si applicano anche alle domande ancora inევase, presentate antecedentemente al 2 agosto 2006. Qualora per la medesima procedura siano presentate più domande, si considera la data di presentazione della prima domanda di concessione.

Art. 5.

Modifica della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, "Disposizioni sulle acque"

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

"4. Gli enti locali, anche in forma associata, possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione esclusivamente a consorzi, a società a prevalente o totale partecipazione pubblica, alle comunità comprensoriali costituite ai sensi della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche, o al comune sede di impianto. Nel caso di scioglimento di consorzi, la proprietà delle opere e degli impianti di interesse sovracomunale di cui al comma 1, lettera a), va trasferita a titolo gratuito ad una delle forme di collaborazione definite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2 o al comune sede di impianto."



2. Il comma 4 dell'art. 18 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è così sostituito:

“4. I documenti grafici indicanti l'estensione delle aree di tutela dell'acqua potabile sono trasmessi ai gestori degli acquedotti, all'azienda sanitaria, alla Ripartizione provinciale Foreste ed alla Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio, all'organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale ed ai comuni interessati, i quali informano i proprietari dei fondi interessati e pubblicano i documenti grafici all'albo pretorio per 30 giorni. La Ripartizione provinciale Sviluppo del territorio provvede d'ufficio all'inserimento delle aree di tutela nel piano urbanistico comunale.”

3. Il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis e al comma 2, gli scavi e i prelievi di acqua sotterranea, anche a scopo di abbassamento dell'acqua sotterranea, nonché la produzione di calore tramite acque sotterranee sono autorizzati o concessi dall'assessore competente.”

4. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“1-bis. Le sonde geotermiche in falda per la produzione di calore senza prelievo d'acqua sono realizzate secondo le procedure e le direttive tecniche stabilite dalla Giunta provinciale.”

5. Il comma 2 dell'art. 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Sono esenti da autorizzazione o concessione gli scavi temporanei non destinati direttamente al prelievo o all'utilizzo dell'acqua, quali trivellazioni di sondaggio eseguite allo scopo di indagini geologiche o idrogeologiche, oppure gli scavi risultanti dalla costruzione di opere ed impianti o da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti dell'acqua sotterranea con una quantità d'estrazione d'acqua inferiore a 50 litri al secondo, autorizzati dal sindaco del comune competente.”

6. Il comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

“3. Le trivellazioni di assaggio e gli abbassamenti dell'acqua sotterranea sono autorizzati dall'assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.”

7. Il comma 2 dell'art. 31 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche, è così sostituito:

„2. Per gli scarichi di cui al comma 1 può essere richiesta un'indagine idrogeologica preventiva, qualora la situazione idrogeologica non sia già nota.”

8. Al comma 3 dell'art. 34 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: “Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i casi in cui, in base alla conformazione del terreno e del basso potenziale di inquinamento, sono prescritti sistemi semplificati di smaltimento individuali.”

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, “Adeguamento della misura dei canoni per le utenze di acqua pubblica”

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo periodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni annui inferiori all'ammontare di 50,00 euro.”

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, il secondo periodo è così sostituito: “Non sono dovuti canoni annui inferiori all'ammontare di 50,00 euro.”

Art. 7.

Norma transitoria

1. La modifica dell'art. 9, comma 2, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, introdotta dall'art. 20, comma 1, della legge provinciale 23 dicembre 2010, n. 15, si applica ai contributi concessi ad enti pubblici dopo il 1° gennaio 2011.

Art. 8.

Divieto di cumuli dei contributi

1. Il divieto di cumulo di contributi o di agevolazioni di cui all'art. 2, comma 6, della legge provinciale 7 luglio 2010, n. 9, non si applica alle domande presentate antecedentemente all'entrata in vigore della medesima legge.

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, “Legge urbanistica provinciale”

1. Dopo la lettera d) del comma 4 dell'art. 44-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

“e) nelle aziende aventi sede legale e principale in Alto Adige, produttrici di articoli di marca con fatturato e quota di esportazione superiore alla media provinciale, che realizzano uno spazio espositivo per inscenare i propri prodotti. La superficie di vendita non può essere superiore a 500 metri quadrati e ad un quinto dell'area espositiva. È consentito il commercio al dettaglio per un prodotto con il marchio dell'azienda ovvero delle aziende associate nonché per prodotti non propri per un massimo del 10%, calcolato sui prodotti dell'offerta merceologica della struttura di vendita.”

2. L'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito: “La sanzione pecuniaria corrisponde al 25 per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'art. 73 per le destinazioni d'uso di cui all'art. 75, comma 2, lettere a), b), c) e g). Per le destinazioni d'uso di cui all'art. 75, comma 2, lettere d) ed e), nonché per la volumetria sotterranea la sanzione pecuniaria corrisponde al 10 per cento del costo di costruzione di cui all'art. 73.”


3. Dopo il comma 17 dell'art. 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

“17-bis. Nella cubatura dei fabbricati rurali annessi alla sede dell'azienda agricola esistenti al 1° gennaio 2011 il coltivatore diretto può realizzare, nella misura strettamente necessaria, locali esclusivamente per la sistemazione temporanea di lavoratori stagionali. Le relative norme igieniche vanno rispettate. Per i lavori necessari è necessaria la denuncia di inizio di attività edilizia di cui all'art. 132. Rimane comunque ferma la destinazione originaria del fabbricato aziendale rurale. La Giunta provinciale può prevedere con propria deliberazione i criteri per l'individuazione della misura necessaria.”

4. L'art. 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 127 (Attuazione delle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE e interventi sugli edifici) - 1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, gli edifici devono essere progettati e realizzati in tutte le loro parti in modo tale da garantire, allo stato tecnologico attuale, le prestazioni energetiche determinate dalla Giunta provinciale. I requisiti di prestazione energetica sono da garantire per gli edifici di nuova costruzione, compresa la demolizione e ricostruzione, e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti. Non sono invece richiesti per gli edifici sotto tutela storico-artistica o tutela degli insiemi, se in contrasto con le esigenze di tutela della particolarità e dell'aspetto di questi edifici.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale stabilisce le caratteristiche tecnico-costruttive degli edifici e delle loro parti e la quota minima d'uso di energia da fonti rinnovabili atta a garantire le prestazioni energetiche. La determinazione di tali parametri si riferisce al corretto uso dell'edificio in relazione alle concrete esigenze, in particolare di riscaldamento, acqua calda, raffreddamento, aerazione ed illuminazione. Tenuto conto delle soluzioni tecniche possibili e della congruità economica, per gli edifici esistenti possono essere definiti requisiti diversi rispetto a quelli richiesti per gli edifici di nuova costruzione; dall'applicazione dei requisiti di prestazione energetica possono essere esclusi determinati tipi di edifici, in considerazione del loro utilizzo particolare o limitato nel tempo, delle loro modeste dimensioni o del loro ridotto fabbisogno di energia. Nel rispetto del quadro generale di cui alle direttive 2010/31/UE e 2009/28/CE, la Giunta provinciale definisce il metodo di calcolo delle prestazioni energetiche nonché la forma e i contenuti del certificato energetico.



3. La Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l'impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonché la riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado. Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell'ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità di integrare il sistema infrastrutturale. A tale scopo la Giunta provinciale disciplina, anche tramite misure di semplificazione amministrativa, possibilità edificatorie aggiuntive e semplificazioni nelle modifiche della destinazione d'uso ed emana specifiche regolamentazioni sui contributi di concessione, sugli obblighi di convenzionamento e sui vincoli; ciò anche in deroga alla presente legge e alla legge sull'edilizia abitativa agevolata nonché ai vigenti strumenti di pianificazione. L'ampliamento di edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso residenziale può essere autorizzato in misura non superiore al 20 per cento della cubatura esistente e comunque fino a 200 metri cubi, purché l'intero edificio corrisponda almeno allo standard CasaClima C o, in caso di demolizione e ricostruzione, allo standard CasaClima A.

4. La certificazione della prestazione energetica è effettuata dall'amministrazione provinciale o da altre istituzioni o da professionisti qualificati ai sensi delle prescrizioni della Giunta provinciale. Se in sede di certificazione viene accertato che gli interventi eseguiti secondo il presente articolo non rispettano i requisiti di prestazione energetica, si applica l'art. 83.

5. La realizzazione di nuovi impianti e l'esecuzione di opere per il contenimento dei consumi energetici e per l'impiego di energia da fonti rinnovabili sono esenti dal contributo sul costo di costruzione. Se eseguiti su edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, i nuovi impianti o opere non sono considerati ai fini del calcolo della cubatura.

6. Ai fini dell'isolamento termico degli edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data, è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile.

7. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche tecniche delle verande la cui costruzione vale come misura per l'utilizzo di energia solare ai sensi del comma 5. A tale fine si può derogare alle distanze tra edifici, alle distanze dai confini nonché all'indice di area coperta previsti nel piano urbanistico o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile e purché la distanza verso il confine di proprietà non sia inferiore alla metà dell'altezza della facciata della veranda.

8. Salvi i casi in cui la legge prevede scale di sicurezza esterne, i gioscali con i quali viene superato più di un livello rispetto alla quota dell'entrata devono essere eseguiti in forma di vani distributivi chiusi."

5. Dopo il comma 1 dell'art. 128-bis della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

"1-bis. Sulla p.ed. 2405 C.C. Maia e sulla parte della p.ed. 3893, sempre C.C. Maia, ove insiste l'albergo delle Terme, la cubatura edilizia massima ammessa è fissata in 8,2 m³/m². La sopraelevazione massima dell'edificio esistente non può superare un piano. Per la predetta area va redatto un piano di attuazione, da approvare dalla Giunta provinciale con la procedura di cui all'art. 47, comma 4. Sono ammessi solamente esercizi ricettivi ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58."

6. Dopo l'art. 128-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

"Art. 128-quater (Misure per il superamento della crisi finanziaria ed economica) - 1. Nello spirito della comunicazione della Commissione europea del 1° dicembre 2010 sulla proroga del quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria e della relativa misura d'implementazione nazionale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 18 gennaio 2011, i termini di cui all'art. 72, che vengono a scadere durante il periodo di riferimento dell'attuale crisi, sono sospesi, su richiesta dell'interessato, per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione. Per i termini già scaduti nello stesso periodo di riferimento, l'interessato è rimesso in termini per gli effetti della predetta sospensione, su domanda da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

7. Dopo l'art. 128-quater della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è inserito il seguente articolo:

"Art. 128-quinquies (Centro sportivo Laives) - 1. Nel comune di Laives può essere prevista ai sensi dell'art. 21 una zona per il centro sportivo, destinata alle necessarie strutture per la pratica sportiva e per lo svolgimento di manifestazioni sportive nonché a strutture scolastiche. Nella zona possono inoltre essere previste strutture per attività commerciali e terziarie anche in deroga all'art. 15, comma 4. Le strutture devono essere definite nel Piano urbanistico comunale. La superficie massima per il commercio al dettaglio è 7.000 m²."

8. Le disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 85 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, trovano applicazione in relazione a tutti i provvedimenti non ancora definitivi che abbiano ad oggetto l'applicazione delle relative sanzioni, così come per tutti i provvedimenti relativamente ai quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge siano pendenti controversie giuridiche.

Art. 10.

Autobus alimentati ad idrogeno

1. La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere, per un importo complessivo non superiore a 9 milioni di euro, le procedure di gara per l'acquisto, la messa in servizio in via sperimentale sul territorio provinciale, e la manutenzione di cinque autobus alimentati ad idrogeno, alla condizione che la Commissione dell'Unione Europea concorra al finanziamento degli oneri connessi in misura non inferiore al 34 per cento della spesa complessiva sulla base della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1639/2006/CE, istitutiva di un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013), pubblicata nella G.U.C.E. 9 novembre 2006, n. L310.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, aggiunto dall'art. 15, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1;

b) il comma 3 dell'art. 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, aggiunto dall'art. 7, comma 1, della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1;

c) l'art. 8 della legge provinciale 17 gennaio 2011, n. 1, con reviviscenza dell'art. 4-bis della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, come inserito dall'art. 21 della legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 12.

Disposizione finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori spese per l'esercizio finanziario 2011.


2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bozen, 21 giugno 2011

DURNWALDER

11R0361



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° luglio 2011, n. 152/Pres.

Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6-bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento alla disciplina di cui al capo IV, avente ad oggetto le revisioni ordinarie e straordinarie a enti cooperativi e banche di credito cooperativo;

Viste in quest'ambito le disposizioni recate dall'art. 14, che definisce le modalità di effettuazione delle dette revisioni e indica i soggetti abilitati a procedervi, dall'art. 20, concernente specificamente le funzioni di vigilanza sulle banche di credito cooperativo, nonché dall'art. 21, concernente l'elenco regionale dei revisori degli enti cooperativi;

Atteso che il comma 6-bis del citato art. 14, come introdotto con l'art. 2, comma 44, lettera c), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dispone che con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'amministrazione regionale;

Visto lo schema di regolamento, predisposto in applicazione della norma sopraindicata dalla direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, che definisce puntualmente i presupposti e i requisiti soggettivi necessari per il conferimento degli incarichi nonché le modalità per procedere alla comparazione delle candidature, prevedendo a tal fine la costituzione di una lista di accreditamento di esperti in materia e fissando oggettivi criteri di priorità per la formazione, in quest'ambito, di una graduatoria annuale, finalizzata all'individuazione dei destinatari degli incarichi stessi;

Ritenuto di procedere all'emanazione dell'allegato «Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'amministrazione regionale, in attuazione dell'art. 14, comma 6-bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)»;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2011, n. 1195;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'amministrazione regionale, in attuazione dell'art. 14, comma 6-bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo)», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis)

11R0356

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° luglio 2011, n. 153/Pres.

Regolamento recante modifica al regolamento dell'apprendistato professionalizzante emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 415.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro» ed in particolare l'art. 61, il quale stabilisce che i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono disciplinati dalla Regione con proprio regolamento;

Visto il regolamento dell'apprendistato professionalizzante emanato con proprio decreto del 26 novembre 2005, n. 0415/Pres., modificato con proprio decreto 7 febbraio 2006, n. 025/Pres. e con proprio decreto 15 dicembre 2010, n. 277/Pres ed in particolare l'allegato B del medesimo regolamento relativo al piano formativo individuale dell'apprendista ed alle procedure per sua predisposizione;

Atteso che si ritiene opportuno semplificare la modulistica inerente il format del piano formativo individuale dell'apprendista e le relative procedure previste per la sua compilazione e manutenzione di cui al citato allegato B al fine sia di agevolare le operazioni di compilazione da parte delle imprese e degli apprendisti, sia di facilitare l'attività di assistenza tecnica prevista dall'art. 5 del regolamento medesimo;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalle parti sociali nella seduta del tavolo di concertazione del 5 maggio 2011;

Visto il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali» emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1185 del 24 giugno 2011;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifica al regolamento dell'apprendistato professionalizzante emanato con decreto del Presidente della Regione 26 novembre 2005, n. 415», nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

(Omissis)

11R0355



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 luglio 2011, n. 160/Pres.

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 0245/1996.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 13 luglio 2011)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, «Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale»;

Visto il proprio decreto 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale»;

Visti in particolare gli articoli 4 e 5 del predetto regolamento;

Vista la legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 «Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale

2010» con la quale, modificando l'art. 5 della legge regionale n. 43/1990, è stato definito compiutamente l'ambito di applicazione della medesima legge regionale n. 43/1990;

Vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» che prevede la definizione delle cosiddette aree naturali protette più volte richiamate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 30, comma 1, lettera c), numero 2), della legge regionale n. 43/1990 che, confermando quanto previsto dal citato art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006, individua fra i contenuti del regolamento di esecuzione, la determinazione, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, dei criteri o delle condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità;

Ritenuto necessario dell'art. 4 del citato regolamento:

aggiornare i contenuti del comma 1 in ragione della recente definizione dell'ambito di applicazione

come prevista dall'art. 5 della legge regionale n. 43/1990 come modificato dalla legge regionale n. 17/2010;

sostituire al comma 3, lettera c) le parole «aree sensibili» con le parole «aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991»;

determinare criteri e condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, sistemazione e fluidificazione di intersezioni esistenti su strade extraurbane secondarie;

Ritenuto altresì necessario abrogare l'art. 5 che individua le aree sensibili con una definizione ormai superata e di problematica applicazione nell'ambito dello stesso regolamento;

Ritenuto pertanto di disporre le suddette modifiche e integrazioni del più volte citato regolamento, come riportate nel testo allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto in particolare l'art. 30 della legge regionale n. 43/1990;

Visto il parere della commissione tecnico - consultivo VIA che, nella seduta del 2 febbraio 2011, si è espressa favorevolmente sulle modifiche del citato regolamento;

Vista la deliberazione della giunta regionale 25 febbraio 2011, n. 301, con la quale è stato approvato in via preliminare, il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale emanato con proprio decreto 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.», disponendo altresì l'acquisizione del parere del consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 nonché del parere delle competenti commissioni consiliari ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 43/1990;

Visto il parere favorevole del consiglio delle autonomie locali espresso con deliberazione 14 aprile 2011, n. 20;

Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare prot. n. 0003016 del 25 maggio 2011;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 24 giugno 2011, n. 1223;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante modifiche al regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996.

Art. 1.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 0245/1996

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres., (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale) è sostituita dalla seguente:

«b) i progetti di cui agli allegati III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), per i quali le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50 per cento».

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996, è aggiunta la seguente:

«d-bis) i progetti di cui al comma 3 qualora, all'esito della procedura di cui all'art. 9-bis della legge regionale n. 43/1990, si ritenga che possano avere impatti significativi sull'ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale.»

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996, le parole «aree sensibili» sono sostituite dalle seguenti: «aree naturali protette come definite dalla legge n. 394/1991».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Non sono sottoposti a procedura di verifica gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione, sistemazione e fluidificazione di intersezioni esistenti su strade extraurbane secondarie, che rispettino i seguenti criteri e condizioni:

a) l'intervento non ricade neppure parzialmente in area naturale protetta come definita dalla legge n. 394/1991;

b) l'intersezione riguarda strade extraurbane secondarie con altre strade extraurbane secondarie, strade locali urbane ed extraurbane, o assimilabili;



- c) l'intervento non prevede l'inserimento di nuovi rami;
 d) l'intervento non prevede la realizzazione di nuovi livelli falsati;
 e) qualora l'intervento riguardi la trasformazione dell'intersezione esistente in un'intersezione a rotatoria, il diametro della circonferenza esterna, ossia il limite della corona rotatoria, non supera i cinquanta metri.».

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996 è abrogato.

Art. 3.

Norma transitoria

1. Sono archiviate d'ufficio le procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento relative a progetti che ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0245/1996 come inserito dall'art. 1, comma 4 del presente regolamento non sono sottoposti a procedura di verifica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: TONDO

11R0354

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2011, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16 recante "riorganizzazione dei consorzi fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7".

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - parte prima della Regione Emilia Romagna n. 110 del 15 luglio 2011)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 16 del 1996

1. L'art. 2 della legge regionale n. 16 del 1996 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Compiti dei consorzi Fitosanitari Provinciali*). — 1. I consorzi Fitosanitari Provinciali svolgono le seguenti attività:

a) divulgazione delle norme tecniche per la difesa dalle malattie delle piante, organizzazione e vigilanza sulle operazioni di difesa adottate dai consorziati, comprese le iniziative intese a ridurre l'impatto ambientale ad esse connesso, conformemente alle direttive del responsabile della struttura regionale competente in materia fitosanitaria;

b) esecuzione diretta delle operazioni di lotta obbligatoria in sostituzione di eventuali soggetti inadempienti e ritardatari ed a loro spese;

c) sperimentazione di campo e attività dimostrative finalizzate alla diffusione della difesa fitosanitaria, nonché divulgazione dei mezzi e dei metodi di difesa in conformità con i programmi regionali.

2. I consorzi Fitosanitari Provinciali collaborano con la struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria e possono svolgere specifiche attività nell'ambito del settore fitosanitario commissionate da enti ed organismi pubblici o privati.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 16 del 1996

1. La lettera c) del comma 1 dell'art. 3 è così sostituita: «c) il Sindaco revisore.».

2. Al comma 4 dell'art. 3 le parole «Collegio dei revisori» sono sostituite dalle parole «Sindaco revisore.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1996

1. Il comma 1 dell'art. 4 è così sostituito:

«1. I consorzi Fitosanitari Provinciali sono amministrati da una commissione, che dura in carica cinque anni, così composta:

a) tre rappresentanti dei consorziati designati dalle tre organizzazioni provinciali agricole maggiormente rappresentative;

b) dirigente responsabile della struttura organizzativa regionale competente in materia fitosanitaria;

c) dirigente responsabile della struttura organizzativa della provincia competente in materia di agricoltura.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 4 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La Regione e le province comunicano ai consorzi Fitosanitari i nominativi dei dirigenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 per l'insediamento delle commissioni e le eventuali sostituzioni.».

3. I commi 2 e 3 dell'art. 4 sono così sostituiti:

«2. Con deliberazione della giunta regionale sono nominati i componenti di cui alla lettera a) del comma 1, di cui uno con funzioni di presidente e uno di vicepresidente della commissione.

3. I consorzi Fitosanitari si dotano di un regolamento interno, per disciplinare l'amministrazione ed il funzionamento dell'ente. Il regolamento è sottoposto all'approvazione della giunta regionale.».

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale n. 16 del 1996

1. L'art. 5 della legge regionale n. 16 del 1996 è così sostituito:

«Art. 5 (*Revisore contabile*). — 1. La gestione dei consorzi Fitosanitari Provinciali è sottoposta al controllo di un revisore contabile, iscritto nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE», nominato per quattro anni con deliberazione della giunta regionale.».


Art. 5.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 16 del 1996

1. La rubrica dell'art. 6 «Direzione tecnica» è sostituita dalla seguente: «Direzione tecnico-amministrativa».

2. Il comma 1 dell'art. 6 è così sostituito:

«1. La direzione tecnico-amministrativa dei consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata a un direttore, assunto a seguito di concorso pubblico indetto tra laureati in scienze agrarie, vecchio ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di abilitazione professionale e con comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore fitosanitario.».



3. Al comma 1-*bis* dell'art. 6 dopo le parole «Il direttore» la parola «tecnico» è soppressa.

4. Il comma 2 dell'art. 6 è così sostituito:

«2. Il direttore dirige, sorveglia e coordina tutti i servizi dell'ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni della commissione amministratrice ed esercita gli altri compiti attribuiti dal regolamento del consorzio o affidati dalla commissione stessa.»

5. All'art. 6, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-*bis*. Allo scopo di ridurre la spesa riferita al personale, alla cessazione del rapporto di lavoro del proprio direttore il consorzio Fitosanitario Provinciale si avvale, per le funzioni di direzione tecnico-amministrativa, del direttore del consorzio avente competenze omogenee in relazione alle

produzioni agricole presenti sul territorio. Qualora vi sia l'accordo delle commissioni amministratrici, tutti i consorzi interessati possono avvalersi di un unico direttore.

La giunta regionale disciplina le modalità e le condizioni dell'avvalimento.

3-*ter*. Ai fini della razionalizzazione dei servizi e delle attività svolte dai consorzi Fitosanitari Provinciali, nonché della riduzione dei costi, i Consorzi devono concordare l'attivazione di servizi comuni.»

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 16 del 1996

1. Il comma 3 dell'art. 7 è così sostituito:

«3. Per la riscossione dei contributi consortili, i consorzi Fitosanitari Provinciali possono avvalersi della procedura di riscossione mediante ruolo, come disciplinata dalle norme vigenti, o di altre modalità definite nel regolamento interno, anche attraverso una gestione comune a più consorzi.»

Art. 7.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 16 del 1996

1. All'art. 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Il personale, già dipendente di uno dei consorzi Fitosanitari Provinciali e attualmente iscritto all'INPDAP, ai fini del trattamento di fine servizio ha facoltà di richiedere, anticipatamente alla cessazione dal servizio, la liquidazione della somma maturata, a titolo di indennità di anzianità,

a seguito di stipulazione di un contratto di assicurazione, con polizza vincolata a proprio favore, che, a richiesta del lavoratore interessato, l'ente assicuratore è tenuto a liberare, erogando la prestazione.»

Art. 8.

Norme transitorie

1. La durata del mandato delle commissioni amministratrici dei consorzi Fitosanitari Provinciali, nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 236 del 20 settembre 2005, è prorogata fino all'insediamento delle nuove commissioni che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna*.

2. La durata del mandato dei collegi dei revisori dei consorzi Fitosanitari Provinciali, nominati con deliberazione della giunta regionale n. 516 del 14 aprile 2008, è prorogata fino alla nomina del revisore contabile di cui all'art. 4 che dovrà avvenire entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna*.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 luglio 2011

ERRANI

(*Omissis*)

11R0346

REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
6 giugno 2011, n. 21/R.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 «Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali»). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 26 del 17 giugno 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Giunta 6 maggio 2009, n. 23/R (Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 «Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali»). Fondo di rotazione per la prestazione di garanzie per i giovani professionisti) è inserito il seguente:

«1-*bis*. Possono altresì beneficiare della garanzia fornita per prestiti atti a finanziare progetti innovativi gli ordini e collegi professionali o associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede legale in Toscana.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009

1. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009 è inserita la seguente:

«*b-bis*) per il finanziamento di progetti innovativi, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all'art. 8 della legge.»

2. Il comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:

«3. La garanzia è rilasciata ai soggetti finanziatori per un importo massimo pari al sessanta per cento con riferimento all'importo di ciascun finanziamento o l'importo di ciascun progetto innovativo.»



3. Il comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:

«4. La garanzia ordinaria di cui al comma 3 è elevata all'ottanta per cento quando la domanda di ammissione al prestito è presentata da giovani professionisti.»

4. Al comma 5 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009, dopo la parola «professionista» sono inserite le seguenti: «, dell'ordine, collegio od associazione professionale».

5. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 23/R/2009 è sostituito dal seguente:

«6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo i soggetti finanziatori non richiedono garanzie reali o personali. Il fondo garantisce finanziamenti di durata non superiore a sessanta mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, o soggetto giuridico ammesso, al netto del capitale rimborsato, di:

a) 4500,00 euro per i prestiti d'onore per l'acquisizione di strumenti informatici di cui alla lettera a) del comma 1;

b) 13500,00 euro per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche on-line, di cui al comma 1, lettera b). Nel caso di studi on-line il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana, ai sensi dell'art. 4, comma 4;

c) fino a 50.000,00 euro per il finanziamento di progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di ordini, collegi od associazioni;

d) fino a 100.000,00 euro per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009 è sostituita dalla seguente:

«b) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione e la non ammissione al fondo, tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge il cinquanta per cento del fondo è destinato al finanziamento delle attività di cui all'art. 9, comma 2 della legge ed il cinquanta per cento è destinato al finanziamento di progetti di cui all'art. 9, comma 3 della legge.»

Art. 4.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009

1. Al comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 23/R/2009, dopo la parola «professionisti» sono aggiunte le seguenti: «o dei soggetti giuridici ammessi».

2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 23/R/2009 è sostituita dalla seguente: «a) le generalità e il codice fiscale del professionista o del legale rappresentante dell'ordine, collegio o associazione professionale, ovvero il codice fiscale o la partita I.V.A. dei soggetti giuridici ammessi.»

3. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 23/R/2009, dopo la parola «allegata» sono inserite le seguenti: «, per i finanziamenti di cui all'art. 9, comma 2 della legge regionale n. 73/2008.»

4. Dopo il comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 23/R/2009 è inserito il seguente:

«4-bis. Alla domanda di ammissione è allegata, per i finanziamenti di cui all'art. 9, comma 3 della legge:

a) l'attestazione, rilasciata dal soggetto di cui all'art. 8 della legge, relativa alla natura innovativa del progetto ed alla sua conformità a modelli uniformi e metodologie comuni;

b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il legale rappresentante attesta:

1) che il soggetto giuridico ha sede in Toscana;

2) di non aver personalmente riportato condanne penali, sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale nei cinque anni precedenti per reati che incidono sulla moralità professionale o delitti finanziari;

3) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.»

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 6 giugno 2011

ROSSI

11R0333

LEGGE REGIONALE 14 giugno 2011, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 2 giugno 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 41/2005

1. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è sostituito dal seguente:

«3. Per l'esercizio della funzione di autorizzazione di cui al comma 2, il comune si avvale di apposita commissione multidisciplinare, costituita dall'azienda unità sanitaria locale, composta da operatori con professionalità sanitarie, sociali e tecniche.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 41/2005

1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell'art. 55 della legge regionale n. 41/2005 è aggiunta la seguente:

«h-bis) la tutela ed il sostegno a favore della disabilità visiva, nonché la realizzazione di progetti innovativi, volti al recupero dell'autonomia personale ed al sostegno delle persone disabili, anche tramite animali da compagnia ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie.»

Art. 3.

Inserimento dell'art. 55-bis nella legge regionale n. 41/2005

1. Dopo l'art. 55 della legge regionale n. 41/2005 è inserito il seguente:

«Art. 55-bis.

Scuola nazionale cani guida per ciechi e Stamperia Braille

1. Le politiche individuate all'art. 55, comma 2, lettera h-bis), sono realizzate dalla Regione in particolare attraverso la Scuola nazionale cani guida per ciechi e la Stamperia Braille.



2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale provvede, con appositi regolamenti, a disciplinare in particolare:

a) le modalità di assegnazione dei cani guida, nonché l'organizzazione e gestione dei corsi di orientamento, mobilità ed autonomia personale, per quanto riguarda la Scuola nazionale cani guida per ciechi;

b) l'attività di trascrizione dei testi scolastici per studenti, nonché di ristampa di opere appartenenti al relativo catalogo, per quanto riguarda la Stamperia Braille.»

Art. 4.

Termine per l'approvazione dei regolamenti

1. I regolamenti di cui all'art. 55-bis, comma 2, sono emanati entro duecentodieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 giugno 2011

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 giugno 2011

(*Omissis*).

11R0330

LEGGE REGIONALE 29 giugno 2011, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 390 del 4 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 65/2010

1. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), è aggiunto il seguente:

«5-bis. Qualora non sia possibile procedere alla riduzione di cui al comma 5, lettera a), è ammessa la riduzione delle spese generali dell'ente nella misura del 5 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2010 per analoghe finalità.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 65/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 65/2010 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono valutate la somma delle spese di personale e la somma delle spese correnti della Regione e degli enti dipendenti nel loro complesso.»

2. Dopo il comma 1-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 65/2010 è aggiunto il seguente:

«1-ter. Il rispetto del rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui al comma 1-bis, è certificato dalla Direzione generale della Regione competente in materia di bilancio, con riferimento agli ultimi bilanci consuntivi approvati.»

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ORGANISMI ESISTENTI PRESSO LA REGIONE

Art. 3.

Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 65/2010

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2010 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «, ed effettua altresì il censimento degli organismi a composizione monocratica».

2. Al comma 2 dell'art. 19 della l.r. 65/2010 le parole: «di cui all'art. 6, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 6, commi 1 e 3».

Capo III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA REGIONALE AGRICOLA DI ALBERESE

Art. 4.

Inserimento della sezione I-bis nel Capo III del Titolo II della legge regionale n. 65/2010

1. Dopo la sezione I del capo III del titolo II della legge regionale n. 65/2010 è inserita la seguente:

«Sezione I-bis.

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese)»

Art. 5.

Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 65/2010

1. Nella sezione I-bis del Capo III del Titolo II della legge regionale n. 65/2010, dopo l'art. 26 è inserito il seguente:

«Art. 26-bis.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 83/1995

1. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese), è sostituito dal seguente:

«1. I compensi e le indennità per l'amministratore, i revisori e il comitato consultivo sono così determinati:

a) il trattamento economico dell'amministratore, onnicomprensivo, è determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;


b) agli amministratori di società costituite dall'Azienda, diversi dall'amministratore della stessa, l'indennità è determinata nella misura del 30 per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2;

c) al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale;

d) al Presidente e agli altri membri del Comitato consultivo è corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di € 30,00.»

2. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 83/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori di società costituite dall'Azienda è corrisposta un'indennità annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.»



Art. 6.

Inserimento dell'art. 26-ter nella legge regionale n. 65/2010

1. Dopo l'art. 26-bis della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«Art. 26-ter.

Decorrenza delle disposizioni di cui all'art. 26-bis

1. Le disposizioni di cui all'art. 26-bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di cui all'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali).».

Art. 7.

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 55/2010

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali), le parole «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 1998,
N. 42 (NONNE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Art. 8.

Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 65/2010

1. Al comma I dell'art. 82 della legge regionale n. 65/2010 le parole: «all'art. 100» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 90».

2. Al comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 65/2010 le parole: «30 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».

Art. 9.

Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 65/2010

1. Al comma 3 dell'art. 85 della legge regionale n. 65/2010 le parole: «all'art. 86» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 83».

Art. 10.

Modifiche all'art. 86 della legge regionale n. 65/2010

1. La rubrica dell'art. 86 della legge regionale n. 65/2010 è sostituita dalla seguente: «Ufficio unico per l'esercizio associato delle funzioni».

Art. 11.

Modifiche all'art. 87 della legge regionale n. 65/2010

1. Nella rubrica dell'art. 87 della legge regionale n. 65/2010 le parole: «ufficio comune» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio unico».

2. Al comma 1 dell'art. 87 della legge regionale n. 65/2010, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La conferenza ha la stessa durata della convenzione stipulata per l'esercizio associato delle funzioni.».

3. Al comma 2 dell'art. 87 della legge regionale n. 65/2011 la parola «individuato» è sostituita dalla seguente: «nominato».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 87 della legge regionale 65/2011 è inserito il seguente:

«2-bis. Le nomine di competenza del CAL di cui al comma 2, sono effettuate entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 85. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza permanente è validamente costituita con la sola presenza degli altri membri, fatta salva la possibilità di successive integrazioni.».

Art. 12.

Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 65/2010

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 88 della legge regionale n. 65/2010 è sostituita dalla seguente:

«e) approvazione dei criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi.».

2. Al comma 3 dell'art. 88 della legge regionale n. 65/2010 le parole: «ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali».

Art. 13.

Modifiche all'art. 89 della legge regionale n. 65/2010

1. Il comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 65/2010 è sostituito dal seguente:

«1. La proposta approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 42/1998 come modificato dalla presente legge è formulata, per quanto riguarda la lettera a) del comma medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari all'80 per cento delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale è attribuita agli enti competenti a copertura dei servizi minimi;

b) la restante quota delle risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale, pari al 20 per cento, è attribuita agli enti competenti che hanno aderito alla convenzione di cui all'art. 85 in misura proporzionale a quanto ad essi attribuito ai sensi della lettera a), come quota aggiuntiva per l'ampliamento della rete dei servizi minimi.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 65/2010 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La delibera di cui al comma I propone altresì i criteri di premialità in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi.».

Art. 14.

Modifiche all'art. 102 della legge regionale n. 65/2010

1. Il comma 2 dell'art. 102 della legge regionale n. 65/2010 è sostituito dal seguente:

«2. Fino all'effettiva decorrenza dell'affidamento, ai sensi dell'art. 90, dei servizi di trasporto pubblico locale, ivi compresi quelli di cui al comma 1, restano ferme le competenze provinciali e comunali di gestione, vigilanza e controllo sui servizi espletati sulla base degli atti di cui all'art. 82.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 42/1998

1. La lettera d) del comma 7 dell'art. 6 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), è abrogata.

Art. 16.

Modifica all'art. 10 della legge regionale n. 42/1998

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 42/1998 è sostituita dalla seguente:

«e) automobilistici extraurbani complementari ed adduttivi alla rete dei servizi ferroviari.».

Capo V

RIMODULAZIONE PREVISIONI FINANZIARIE DI PIANI E PROGRAMMI

Art. 17.

Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 65/2010

1. L'allegato A della legge regionale n. 65/2010 è sostituito dall'allegato A della presente legge.



Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURE DI SOSTEGNO
DELL'AUTONOMIA ABITATIVA DEI GIOVANI

Art. 18.

*Inserimento del Capo I-bis nel titolo VII
della legge regionale n. 65/2010*

1. Dopo il capo I del titolo VII della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente: Capo I-bis «Misure a sostegno dell'autonomia abitativa dei giovani».

Art. 19.

Inserimento dell'art. 118-bis nella legge regionale n. 65/2010

1. Nel capo I-bis del titolo III della legge regionale n. 65/2010, è inserito il seguente articolo:

«Art. 118-bis.
Finalità e oggetto»

1. Le disposizioni del presente capo hanno ad oggetto interventi di sostegno finanziario all'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra venticinque e trentaquattro anni, con priorità alla fascia fra trenta e trentaquattro, al fine di favorire la loro emancipazione dalla famiglia di origine, sia attraverso soluzioni abitative singole, sia attraverso soluzioni abitative che prevedono altre forme di convivenza.»

Art. 20.

Inserimento dell'art. 118-ter nella legge regionale n. 65/2010

1. Dopo l'art. 118-bis della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«Art. 118-ter.
Sostegno al pagamento del canone di locazioni»

1. In relazione al bilancio pluriennale vigente 2011-2013, è autorizzata la spesa massima di € 45.000.000,00 per l'erogazione di contributi di sostegno al pagamento del canone di locazione in favore di giovani che intendono conseguire l'autonomia abitativa e sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono cittadini italiani o di altro stato appartenente all'Unione europea oppure, se stranieri, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) sono residenti in Toscana da almeno un quinquennio, presso il nucleo familiare di origine;

c) sono titolari di un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad € 35.000,00 e appartengono a un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad € 40.000,00, accertato secondo la normativa in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), alla data di presentazione della domanda di contributo. I redditi sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

d) intendono sottoscrivere un regolare contratto di locazione a carattere non transitorio di immobile sito nel territorio della Toscana da destinare a prima abitazione;

e) non sono titolari di altri contributi o benefici pubblici erogati per la medesima finalità;

f) non sono titolari, per una quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale.

2. Ai fini della concessione del contributo costituiscono criteri di priorità la presenza di uno o più figli e la situazione di monoparentalità.

3. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo è fissata da un minimo di € 1.800,00 annui ad un massimo di € 4.200,00 annui, secondo la fascia di reddito complessivo ai fini IRPEF del richiedente e tenendo conto della presenza di figli.

4. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.

5. All'assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali, anche articolati in più finestre annuali, sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri specificati nel bando.

6. Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.

7. Costituisce motivo di decadenza dal beneficio:

a) l'omessa produzione del contratto di locazione stipulato, nel termine di centottanta giorni dalla approvazione della graduatoria di assegnazione;

b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;

c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall'amministrazione in sede di controllo.

8. Costituisce causa di revoca del beneficio la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.

9. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente capo I-bis, definisce le modalità operative di accesso e di erogazione del contributo e detta indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei destinatari del contributo e l'ammontare del contributo da assegnare in rapporto alle fasce di reddito ed alla presenza di figli, ai sensi del comma 3.

10. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9 stabilisce, inoltre, le modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.

11. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1, è garantita dalle risorse stanziare nella UPB 213 "Sostegno alla locazione abitativa spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2011-2013, annualità 2011.»

Art. 21.

Inserimento dell'art. 118 quater nella legge regionale n. 65/2010

1. Dopo l'art. 118-ter della legge regionale 65/2010 è inserito il seguente:

«Art. 118-quater.
Sostegno all'acquisto della prima casa tramite locazione
con patto di futura vendita»

1. Nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, in relazione al bilancio pluriennale 2011-2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di € 30 mila per la concessione di contributi di sostegno al pagamento del prezzo di acquisto della prima casa dopo un periodo di locazione non superiore a cinque anni. Il contratto di locazione prevede un canone moderato non superiore a quello di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea) e determina il prezzo della futura vendita nel caso in cui, al termine del periodo di locazione, il conduttore intenda procedere all'acquisto.

2. Possono accedere al contributo i giovani che intendono sottoscrivere un regolare contratto di locazione con patto di futura vendita di immobile sito nel territorio della Toscana, da destinare a prima abitazione e sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) sono cittadini italiani o di altro stato appartenente all'Unione europea oppure, se stranieri, sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 286/1998;


b) sono residenti in Toscana da almeno cinque anni consecutivi antecedenti alla data di presentazione della domanda di contributo, presso il nucleo familiare di origine;

c) sono titolari di un reddito complessivo ai fini IRPEF non superiore ad € 35.000,00 e appartengono a un nucleo familiare di origine titolare di un reddito non superiore ad € 40.000,00 accertato secondo la normativa in materia di ISEE, alla data di presentazione della domanda di contributo. I redditi sono riferiti all'anno precedente a quello di presentazione della domanda;

d) non sono titolari, in quota superiore al 30 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa siti sul territorio nazionale;

e) non sono beneficiari di altri contributi pubblici erogati per l'acquisto di un alloggio.

3. Gli immobili oggetto del contratto di locazione con patto di futura vendita sono messi a disposizione, a seguito di bando regionale, da sog-



getti privati in possesso dei requisiti per operare nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, e devono avere le seguenti caratteristiche:

- a) localizzazione nel territorio della Toscana;
- b) classificazione catastale non ricompresa nelle categorie A/1, A/8, A/9;
- c) superficie utile abitabile non superiore a novantacinque metri quadrati.

4. Il prezzo di futura vendita dell'immobile non deve essere superiore a quello medio rilevato, per la medesima filaccia e zona, dall'Agenzia del territorio - Osservatorio del mercato immobiliare, in riferimento all'anno precedente a quello della stipulazione del contratto di locazione.

5. Ai fini della concessione del contributo costituisce criterio di priorità la presenza di uno o più figli.

6. Per ogni immobile è ammesso un unico contributo, così determinato:

a) in favore del giovane conduttore, a titolo di sostegno al pagamento di acconto sul prezzo della futura vendita, è assegnato un contributo non superiore ad € 10.000,00;

b) in favore del locatore è assegnato un contributo non superiore al 25 per cento del prezzo della futura vendita da computarsi in riduzione del prezzo stesso; ai fini della determinazione del contributo si considerano eventuali contributi pubblici percepiti dal locatore per interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata.

7. All'assegnazione dei contributi si procede a seguito di bando regionale, sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri nel medesimo specificati.

8. Il contributo è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione con patto di futura vendita. L'omessa produzione del contratto nel termine di centottanta giorni dall'approvazione della graduatoria di assegnazione determina l'esclusione dalla graduatoria.

9. Qualora alla scadenza del periodo di locazione di cinque anni il conduttore non intenda procedere alla sottoscrizione del contratto di acquisto, il contributo corrisposto al conduttore è revocato. Il contributo corrisposto al locatore è revocato in misura pari alla differenza tra l'importo già attribuito e l'importo che sarebbe stato corrisposto in caso di intervento destinato alla locazione a termine per cinque anni. Tale ultimo importo è determinato in misura non superiore all'8 per cento del prezzo di futura vendita originariamente stabilito.

10. Nel caso in cui l'alloggio sia concesso in locazione per ulteriori cinque anni ad un canone moderato, il contributo corrisposto al locatore è revocato in misura pari alla differenza tra l'importo già attribuito e l'importo che sarebbe stato corrisposto in caso di intervento destinato alla locazione a termine per dieci anni. Tale ultimo importo è determinato in misura non superiore al 15 per cento del prezzo di futura vendita originariamente - stabilito.

11. Costituisce motivo di decadenza dal contributo:

a) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;

b) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall'amministrazione in sede di controllo.

12. Costituisce causa di revoca del contributo la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.

13. L'alienazione dell'immobile prima della scadenza del periodo di cinque anni dalla stipula del contratto di acquisto è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica).

14. La Giunta regionale, con deliberazione, da adottarsi entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Capo I-bis, detta indirizzi per la predisposizione del bando, in particolare per quanto concerne i requisiti specifici dei destinatari del contributo di cui al comma 6, i criteri per la determinazione dell'ammontare dello stesso, nonché le modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.

15. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi € 30.000.000,00, si fa fronte con le risorse stanziata nella UPB 331 "Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011-2013, annualità 20 I 1.».

Art. 22.

Inserimento dell'art. 118-quinquies nella legge regionale n. 65/2010

1. Dopo l'art. 118 quater della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«Art. 118-quinquies.
Interventi speciali di recupero e incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa

1. In relazione al bilancio pluriennale 2011 - 2013, annualità 2011, è autorizzata la spesa massima di € 90.000.000,00 per il sostegno finanziario di interventi speciali di recupero ed incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica in aree ad alta criticità abitativa, finalizzati a potenziare l'offerta di abitazioni in locazione in favore delle fasce deboli della popolazione, nonché a superare situazioni critiche d'emergenza abitativa.

2. La Giunta regionale definisce con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente capo, le modalità generali per l'elaborazione e presentazione degli interventi, con riguardo alle seguenti tipologie generali:

a) interventi finalizzati alla realizzazione di nuove abitazioni ed al recupero del patrimonio abitativo da destinare ad edilizia sociale;

b) interventi di carattere sperimentale che prevedano modalità innovative di messa a disposizione di alloggi e servizi in favore delle persone che non sono in grado di accedere all'offerta abitativa di libero mercato e che nel contempo favoriscano le relazioni umane e sociali migliorando la qualità della vita e dell'abitare;

c) interventi di riqualificazione e valorizzazione di insediamenti di edilizia residenziale pubblica degradati che prevedano la demolizione e ricostruzione degli stessi con incremento delle unità abitative.

3. Le proposte di intervento sono presentate alla Giunta regionale dagli enti locali a seguito di specifiche intese con la medesima.

4. Le proposte di intervento sono predisposte nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) coerenza con gli obiettivi e gli strumenti della programmazione regionale;

b) coerenza con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti;

c) disponibilità dei finanziamenti necessari per la realizzazione, fatto salvo il finanziamento regionale;


d) possesso, per le abitazioni, dei requisiti prescritti per l'ammissione ai contributi di edilizia sovvenzionata o agevolata;

e) riserva o priorità, per una quota massima del 25 per cento delle abitazioni, in favore di giovani che intendono conseguire l'autonomia abitativa dalla famiglia d'origine e sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 118-ter, comma 1, nonché dei requisiti per concorrere all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nel caso di interventi di edilizia sovvenzionata.

5. Il sostegno finanziario regionale è concesso esclusivamente in conto capitale, in misura variabile in funzione della tipologia di intervento, della destinazione d'uso e delle diverse esigenze sociali. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il contributo è pari al costo totale dell'intervento, determinato in conformità alla normativa vigente e comprensivo di I.V.A.

6. Le proposte di intervento sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, che, tenuto conto delle intese preventivamente intercorse, assegna il contributo regionale e definisce modalità e termini di attuazione.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi € 90.000.000,00 si fa fronte con le risorse stanziata nella UPT 331 "Sostegno alla costruzione, acquisto, ristrutturazione edilizia - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011/2013, annualità 2011.».



Capo VII

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 23.

Modifiche all'art. 70 della legge regionale n. 65/2010

1. Il comma 3 l'art. 70 della legge regionale n. 65/2010 è sostituito dal seguente:

«3. Le province subentrano nei rapporti attivi e passivi già in titolarità delle APT e acquisiscono il relativo patrimonio mobiliare e immobiliare. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 4, lettera d-bis), della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 6 (Costituzione dell'Agenzia di promozione Economica della Toscana "APET"), sono trasferite all'APET le unità di personale provinciale che svolgevano le medesime attività presso le APT.»

Art. 24.

Modifiche all'art. 81 della legge regionale n. 65/2010

1. Al comma 1 dell'art. 81 della legge regionale n. 65/2010 le parole: «30 giugno 2011» sono sostituite dalle seguenti. «31 dicembre 2011».

Art. 25.

Inserimento dell'art. 129-bis nella legge regionale n. 65/2010

1. Dopo l'art. 129 della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«Art. 129-bis.

Interventi sul sistema aeroportuale

1. Per il proseguimento delle azioni regionali a sostegno dello sviluppo del sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale sono previsti interventi integrati per il periodo 2011-2013.

2. In relazione al bilancio pluriennale vigente 2011-2013 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di € 1.200.000,00, da destinare ad aiuti per l'avviamento di iniziative di sviluppo di collegamenti aerei, nel rispetto degli orientamenti comunitari di settore.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 provvede, previa definizione dei criteri, la Giunta regionale.

4. Agli oneri di cui al comma 2, pari ad € 1.200.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 312 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2013/2013, annualità 2013.»

Art. 26.

Modifiche all'art. 132 della legge regionale n. 65/2010

1. Dopo il comma 1 dell'art. 132 della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«1-bis. È assegnato un contributo straordinario una tantum pari ad € 20.000,00, a titolo di manifestazione di solidarietà da parte della Regione Toscana, a ciascuna delle famiglie dei tre militari residenti in Toscana e deceduti in missione militare all'estero il giorno 17 settembre 2009.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 132 della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«4-bis. All'onere di spesa di cui al comma 1-bis, pari a complessivi € 60.000,00, si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 1111 "Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata" del bilancio di previsione 2011.»

Art. 27.

Inserimento dell'art. 137-bis nella legge regionale n. 65/2010

1. Dopo l'art. 137 della legge regionale n. 65/2010 è inserito il seguente:

«Art. 137-bis.

Concessione di contributi al Comune di Pescaia

1. In relazione alle procedure di trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale del Comune di Pescaia del Centro di Commercializzazione dei fiori per l'Italia centrale, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 57 (Trasferimento dal patrimonio regionale al patrimonio comunale dei Comuni di Chiusi, Pescaia, Radda in Chianti e Pisa di beni immobili), è autorizzata, rispettivamente per gli anni 2012 e 2013, la spesa massima di € 4.000.000,00 ed € 3.500.000,00 per la complessiva sistemazione e messa a nonna del citato bene immobile.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 4.000.000,00 per l'anno 2012 ed euro 3.500.000,00 per l'anno 2013, si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese di investimento" del bilancio pluriennale vigente 2011-2013, annualità 2012 e 2013.»

Art. 28.

Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 47 della legge regionale n. 41/2005

1. Il comma 3 dell'art. 47 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), si interpreta autenticamente nel senso che le persone riconosciute portatrici di disabilità grave sono esentate dal presentare la dichiarazione volta alla determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) esclusivamente per l'accesso agli interventi previsti dall'art. 55, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale, finalizzati a sostenere la loro autonomia in situazioni di vita indipendente.

Art. 29.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 35/2006

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 25 luglio 2006 n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), è inserito il seguente:

«1-bis. Nell'albo degli enti di servizio civile regionale hanno facoltà di iscriversi anche le articolazioni territoriali presenti in Toscana di amministrazioni pubbliche statali e di enti pubblici e privati a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui al comma 1.»

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.


Firenze, 29 giugno 2011

La Vicepresidente: TARGETTI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 giugno 2011.

(Omissis).

11R0331



LEGGE REGIONALE 29 giugno 2011, n. 26.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013. Prima variazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 30 del 4 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

La seguente legge:

(Omissis).

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011

1. Agli stati di previsione della competenza e della cassa, dell'entrata e della spesa, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A «Bilancio di previsione annuale 2011 – Entrata», nell'allegato B «Bilancio di previsione annuale 2011 – Spesa» e nell'allegato E «Bilancio di previsione annuale 2011 - Storni tra UPB».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 è modificato nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

| | Entrata | Spesa |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Residui | | |
| Incremento | 0,00 | 0,00 |
| Diminuzione | 0,00 | 0,00 |
| Saldo | 0,00 | 0,00 |
| Competenza | | |
| Incremento | 207.912.490,00 | 254.245.104,18 |
| Diminuzione | 0,00 | 46.332.614,18 |
| Saldo | 207.912.490,00 | 207.912.490,00 |
| Cassa | | |
| Incremento | 207.912.490,00 | 254.245.104,18 |
| Diminuzione | 0,00 | 46.332.614,18 |
| Saldo | 207.912.490,00 | 207.912.490,00 |

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2011

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio, sono modificate dalla presente legge, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B.

| | Entrata | Spesa |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESERCIZIO 2011 | | |
| Incremento | 207.912.490,00 | 254.245.104,18 |
| Diminuzione | 0,00 | 46.332.614,18 |
| Saldo | 207.912.490,00 | 207.912.490,00 |
| ESERCIZIO 2012 | | |
| Incremento | 9.550.000,00 | 11.360.472,39 |
| Diminuzione | 0,00 | 1.810.472,39 |
| Saldo | 9.550.000,00 | 9.550.000,00 |
| ESERCIZIO 2013 | | |
| Incremento | 8.650.000,00 | 8.860.472,39 |
| Diminuzione | * | 210.472,39 |
| Saldo | 8.650.000,00 | 8.650.000,00 |

Art. 3.

Variazioni alle previsioni del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011-2013

1. Agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011-2013 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato C «Bilancio pluriennale 2011-2013 – Entrata» e nell'allegato D «Bilancio pluriennale 2011-2013 – Spesa».

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio pluriennale a legislazione vigente è modificato nella misura complessivamente indicata nelle seguenti risultanze:

Art. 4.

Fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi

1. L'elenco dei provvedimenti legislativi da coprire con i fondi speciali, allegato 1 alla legge regionale 29 settembre 2010, n. 66 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013), è integrato con il seguente provvedimento:

UPB 743 "FONDI – SPESE DI INVESTIMENTO"

| DESCRIZIONE | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---------------------|-------------|-------------|
| Proposta di legge per l'organizzazione dei Mondiali di ciclismo 2013 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010 N. 66 (RILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011 E PLURIENNALE 2011 - 2013)

Art. 5.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 66/2010

1. L'articolo 4 della l.r. 66/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 4.

Disavanzo dell'esercizio 2011

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo per l'esercizio 2011 è approvato in € 253.584.459,59.



2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'esercizio 2011 mutui e ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l'importo complessivo di € 253.584.459,59, per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 pervisionali di base (UPB) indicate nell'allegato A.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2011. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2012, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2013, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale n. 66/2010

1. L'art. 6 della legge regionale n. 66/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2011 - 2013 mutui, prestiti o titoli similari per l'importo complessivo di € 40.000.000,00 di cui euro 250.000.000,00 nel 2011 (allegato A.4), € 100.000.000,00 nel 2012 ed € 100.000.000,00 nell'esercizio 2013 per la riqualificazione, l'ammodernamento e l'innovazione tecnologica delle strutture sanitarie toscane.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni dieci.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 5 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2011. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2012, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPR 732 «Oneri del ricorso al credito - Spese correnti» e UPB 735 «Rimborso prestiti».

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 7.

Integrazione dell'allegato A.4 alla l.r.66/2010

1. L'allegato A.4 al bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011 - 2013 recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla legge regionale n. 66/2010 per l'esercizio 2011 è integrato dall'allegato F «Bilanci di previsione annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 - Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno 2011».

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato 2 alla legge regionale n. 66/2010

1. L'allegato 2 alla legge regionale n. 66/2010, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato G «Rilancio di Previsione 2011 2013 - Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario».

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 29 giugno 2011

La Vicepresidente: TARGETTI

(Omissis).

11R0332

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 24 giugno 2011, n. 17.

Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 13 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'art. 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328), detta norme per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

2. Il riordino, attuato nel rispetto delle finalità e volontà fondative, dei principi degli Statuti e Tavole di fondazione di ciascuna Istituzione, comporta:

a) la trasformazione delle Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, ovvero in soggetti aventi personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro;

b) l'estinzione delle Istituzioni per le quali risulta accertata l'impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a).

3. Le Istituzioni così riordinate, operanti in campo socio-assistenziale, socio-sanitario e socio-educativo, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, realizzato nel territorio regionale, ai sensi della legge n. 328/2000.

4. La presente legge disciplina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona.



Capo I

RIORDINO DELLE IPAB

Art. 2.

Trasformazione delle IPAB

1. Sono tenute a trasformarsi in ASP o in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 4, 5 e 6, tutte le Istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 1, comprese quelle concentrate negli ex Enti Comunali di Assistenza (ECA) e da questi amministrate e quelle riunite, raggruppate, consorziate, già disciplinate dall'abrogata legge n. 6972/1890, che:

a) svolgono direttamente o indirettamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari;

b) erogano esclusivamente contributi economici;

c) operano prevalentemente in ambito scolastico.

2. Le Istituzioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato soltanto se sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale).

Art. 3.

Requisiti per la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato

1. Le Istituzioni che deliberano la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, fondazioni o associazioni, sono tenute ad assicurare la salvaguardia delle finalità statutarie e delle Tavole di fondazione, nonché della volontà dei fondatori.

2. Il requisito di cui all'art. 1, comma 4, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando ai soci compete l'elezione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante e l'adozione degli atti fondamentali per la vita dell'Ente, mentre il requisito di cui all'art. 1, comma 5, lettera b), del medesimo decreto si considera soddisfatto quando la maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante è designata da privati.

3. Il requisito di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 si considera soddisfatto quando all'Autorità Ecclesiastica o ad Enti religiosi compete, secondo la previsione dello Statuto, la designazione della maggioranza dei componenti l'organo collegiale deliberante.

4. Possono, in ogni caso, trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato le Istituzioni che svolgono attività inerente la sfera educativo-religiosa, per la quale hanno ottenuto il relativo decreto di riconoscimento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

5. Le Istituzioni già concentrate negli ex ECA e da questi amministrate non possono in alcun caso trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato.

Art. 4.

Procedimento per la trasformazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni Istituzione è tenuta ad approvare un provvedimento concernente la verifica del possesso dei requisiti per la trasformazione, nonché la ricognizione:

a) delle situazioni giuridiche pendenti;

b) del saldo di tesoreria;

c) del proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare e degli eventuali diritti reali costituiti sullo stesso;

d) delle rendite di qualsiasi genere e di quelle derivanti da livelli e canoni enfiteutici;

e) dei contratti di locazione, di affitto e di comodato in corso;

f) del personale comunque in servizio, indicato in apposito elenco nominativo dal quale risultino, per ciascun dipendente, oltre ai dati anagrafici:

1) la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza e il termine, se previsto;

2) la qualifica ed il livello retributivo funzionale, con il relativo trattamento giuridico economico, ivi incluse le indennità di posizione previste dal CCNL, nonché gli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Se il provvedimento di cui al comma 1 è finalizzato alla trasformazione in soggetto di diritto privato, l'Istituzione deve contestualmente procedere alla predisposizione ed approvazione della bozza di un nuovo Statuto, restando l'efficacia del provvedimento stesso subordinata al parere obbligatorio di tutti i portatori originari di interesse, previsti nello Statuto o Tavola di fondazione, i quali devono esprimersi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata formulazione del parere, nel termine fissato, assume valore di determinazione positiva.

3. Il provvedimento di cui al comma 1 è trasmesso al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, il quale, nei successivi novanta giorni, per le Istituzioni che hanno deliberato la trasformazione in fondazione o associazione, accerta la sussistenza dei requisiti e predisponde l'atto della Giunta regionale concernente il nulla osta per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della legge regionale 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della legge regionale n. 6/1991), secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo dello Statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge n. 15 marzo 1997, n. 59)).

4. Il patrimonio delle Istituzioni trasformate in Fondazioni o Associazioni, risultante dall'atto di ricognizione di cui al comma 1, è soggetto ai seguenti vincoli e prescrizioni:

a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato nello Statuto e Tavola di fondazione, esclusivamente per finalità sociali;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;

c) indisponibilità dei beni destinati allo svolgimento delle attività statutarie;


d) divieto di procedere, anche in forma parziale, senza espressa autorizzazione della Giunta regionale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, ed alla costituzione di diritti reali sugli stessi, salvo che ciò risulti indispensabile per fronteggiare effettive esigenze di reperimento delle risorse finanziarie occorrenti per il mantenimento, il miglioramento del patrimonio indisponibile e per il potenziamento delle attività istituzionali, con esclusione di destinazione al finanziamento delle spese di parte corrente o alla copertura di eventuali disavanzi di bilancio;

e) obbligo di devoluzione del patrimonio in favore dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona territorialmente competente, in caso di estinzione della Fondazione o Associazione per qualsiasi causa.

5. I dipendenti delle Istituzioni, che continuano a prestare servizio presso le stesse anche dopo la trasformazione in Enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. La domanda deve essere presentata all'Ente di appartenenza, pena la decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di esecutività del decreto del Presidente della Giunta regionale concernente la depubblicizzazione.

7. L'Ente è tenuto a porre in essere tutte le forme previste dalla legge per portare a conoscenza del personale dipendente le intervenute variazioni nella natura giuridica.



8. Per le Istituzioni riunite, raggruppate e concentrate, gli adempimenti previsti al comma 1 devono essere distintamente riferiti all'Ente raggruppante e a ciascuno dei partecipanti il raggruppamento o concentrazione.

9. Al fine di assicurare la migliore organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di sussidiarietà ed omogeneità, e di garantire efficacia, efficienza ed economicità nell'espletamento delle attività socio-assistenziali, socio-sanitarie e socio-educative, razionalizzando ed ottimizzando gli interventi sul territorio, la Giunta regionale, nei centottanta giorni successivi al termine previsto per gli adempimenti di cui al comma 1, determina la costituzione delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, mediante il processo di accorpamento delle Istituzioni che hanno verificato, con il provvedimento di cui al comma 1, il possesso dei prescritti requisiti per il mantenimento della natura pubblica.

10. Di norma, è prevista la costituzione di una sola ASP in ciascuna Provincia. In relazione alle esigenze e alle peculiarità del territorio, nonché alla necessità di assicurare una migliore erogazione dei servizi, la Giunta regionale, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, ne costituisce un'altra per ciascuna Provincia, qualora sussista una diffusa presenza sul territorio stesso di un adeguato numero di Istituzioni riordinate, che siano in possesso di patrimoni il cui volume può assicurare globalmente, senza pregiudizio alcuno, l'ottimale svolgimento delle attività in entrambe le Aziende e che comunque non sia inferiore a € 5.000.000 (5 milioni di euro).

11. L'efficacia della norma di cui al comma 10 è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di apposito Regolamento attuativo.

12. Qualora in un ambito provinciale siano presenti Istituzioni riordinate che, per insufficiente consistenza patrimoniale e limitata diffusione territoriale, non consentono la costituzione ed il mantenimento della ASP di riferimento, la Giunta regionale, sentiti gli Enti di Ambito Sociale interessati, dispone l'accorpamento delle Istituzioni stesse alla ASP di altra Provincia contigua.

Art. 5.

Norme di salvaguardia

1. Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazioni o Associazioni, non possono procedere all'ampliamento della dotazione organica né all'assunzione di personale a tempo indeterminato per posti vacanti in organico.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13 e di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per effettive esigenze connesse con il regolare svolgimento delle attività statutarie, è consentita la modifica della dotazione organica limitatamente all'individuazione di eventuali profili professionali previsti da specifiche normative, ad invarianza di spesa rispetto a quella sostenuta nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando, in ogni caso, la necessaria compatibilità con le disponibilità di bilancio.

3. Le Istituzioni sottoposte a riordino, fino alla trasformazione in ASP ovvero in Fondazione o Associazione, non possono procedere, anche in forma parziale, ad alienazioni o trasformazioni di beni immobili o di titoli, né alla costituzione di diritti reali sugli stessi, né alla stipula di contratti di comodato e di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.

4. In via del tutto eccezionale ed in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, la Giunta regionale, sentito il Comune interessato, può autorizzare alienazioni parziali di patrimonio, in caso di effettive esigenze connesse con il reperimento di risorse finanziarie, diversamente non ottenibili, da destinare ad urgenti ed indifferibili interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento funzionale degli immobili direttamente utilizzati per le attività statutarie, la cui mancata esecuzione pregiudica la regolare erogazione dei servizi.

5. Nell'ambito degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, all'inventario da redigere all'atto della trasformazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 207/2001, deve essere allegato, anche se con esito negativo, il verbale di ricognizione concernente

i livelli e i canoni enfiteutici, nonché gli atti di alienazione o trasformazione di beni immobili o di titoli, di costituzione di diritti reali sugli stessi a favore di terzi, di stipula di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente, disposti in violazione della pregressa normativa statale e regionale di salvaguardia.

Art. 6.

Estinzioni

1. Sono dichiarate estinte, a seguito di accertamento d'ufficio da parte del competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, le Istituzioni che:

a) entro il termine fissato, non hanno approvato o non risultano in grado di approvare il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 4;

b) dispongono di un patrimonio e di risorse annualmente iscritte in bilancio assolutamente insufficienti per garantire il conseguimento dei fini statutari e la concreta erogazione dei servizi, che configurano oggettive situazioni di non contingente mancanza di mezzi economici e finanziari;

c) risultano, da verifica sui rispettivi bilanci e conti consuntivi e su conforme dichiarazione del Comune, in situazione di evidente inattività statutaria, perdurante da oltre due anni;

d) risultano aver esaurito le finalità statutarie e delle Tavole di fondazione, ovvero non sono più in grado di conseguire;

e) si trovano in situazioni di inattività o mancanza dell'organo ordinario di amministrazione e di oggettiva impossibilità della sua ricostituzione per inerzia o carenza dei soggetti portatori originari di interessi, statutariamente tenuti ad esprimere proprie rappresentanze.

2. L'estinzione è disposta con provvedimento della Giunta regionale, che acquista efficacia dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

3. L'estinzione, disposta per una delle cause di cui al comma 1, comporta il trasferimento delle situazioni giuridiche pregresse, del personale dipendente di ruolo e dei patrimoni, con vincolo di destinazione a finalità sociali, all'ASP territorialmente competente e, fino alla sua costituzione, al Comune o ai Comuni nei quali risultano ubicate le strutture attraverso le quali gli Enti perseguivano i fini istituzionali, con obbligo di successivo conferimento alla rispettiva ASP, nei termini e con le modalità previsti dalla presente legge.

4. Fino alla costituzione delle ASP, il personale dipendente di ruolo delle Istituzioni estinte è temporaneamente assegnato, in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica, al Comune affidatario delle procedure di estinzione.

5. Con il provvedimento di estinzione, tutti gli adempimenti di ricognizione previsti al comma 1 dell'art. 4 sono affidati, in qualità di organo liquidatore, al Sindaco pro-tempore del Comune sede dell'Istituzione estinta, il quale è tenuto a concludere le relative procedure entro il termine di centoventi giorni dalla data di efficacia del provvedimento regionale di cui al comma 2, ferma restando la possibilità di avvalersi, eventualmente, senza oneri a carico dell'Istituzione, di un suo delegato, nonché, per le implicazioni di natura tecnica, contabile e amministrativa, delle strutture organizzative del Comune stesso.

6. Sono trasferite ai rispettivi Comuni, con obbligo di conferimento al patrimonio indisponibile dell'ASP territorialmente competente, le strutture destinate ad attività socio-assistenziali e socio-educative appartenenti ad Istituzioni infraregionali, aventi sede legale in altra regione, comprese quelle realizzate, in regime di convenzione, con impiego di fondi pubblici derivanti dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno)) nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 19 dicembre 1992, n. 488 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante Modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive), originariamente destinate a funzioni socio-educative di competenza dei Comuni stessi e non più utilizzate né oggettivamente più utilizzabili per le primitive finalità, non sussistendo le condizioni che ne avevano determinato il rapporto di convenzione.

7. Entro il termine previsto al comma 1 dell'art. 4, i Comuni accertano l'eventuale presenza sul proprio territorio delle strutture di cui al



comma 6 e ne deliberano, con provvedimento di Consiglio, l'acquisizione al patrimonio. Il provvedimento è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione. Nei successivi trenta giorni, il provvedimento stesso è trasmesso, per gli ulteriori adempimenti, al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, nonché al Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare della Giunta regionale e, se costituita, alla ASP di riferimento.

Capo II

DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA

Art. 7.

Aziende pubbliche di servizi alla persona

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate ASP, costituite nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, riservando, in ogni caso, non meno di un terzo delle entrate di parte corrente alla realizzazione delle attività statutarie.

2. Al fine di mantenere la propria identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le strutture organizzative delle IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che ne aveva caratterizzato la specifica attività, secondo l'originaria previsione degli scopi statuari, sostituendo l'acronimo IPAB con ASP.

3. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e locale degli interventi sociali e sociosanitari, nell'ottica di un'organizzazione a rete dei servizi.

4. Al fine di assicurare la migliore e la più razionale organizzazione territoriale del sistema integrato di servizi sociali, secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità nell'espletamento delle attività, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, gli organismi comunali, che erogano servizi alla persona, costituiti ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) nella forma dell'Istituzione, dell'Azienda speciale di servizi, anche consortile, o della società ovvero dell'associazione con capitale interamente pubblico e totalmente controllata dall'Ente titolare, confluiscono nell'Azienda istituita a norma della presente legge. Entro il termine previsto al comma 1 dell'art. 4, i rispettivi Consigli comunali adottano i conseguenti provvedimenti, assicurando il necessario apporto patrimoniale. Ai Comuni medesimi è riservata, in seno all'Assemblea dell'ASP, la rappresentanza equivalente a tre membri, di cui una attribuita alla minoranza del Consiglio comunale.

5. Le attività direttamente legate al raggiungimento degli scopi istituzionali, caratterizzati dalla natura dell'Ente, devono essere gestite dall'Azienda in forma diretta o in convenzione con soggetti operanti in campo sociale, secondo la disciplina prevista nel Regolamento di organizzazione.

6. I Comuni nel cui territorio non risultano presenti Istituzioni ed organismi da trasformare possono partecipare alla costituzione dell'ASP, con diritto alla relativa rappresentanza nell'Assemblea, assicurando il necessario apporto patrimoniale, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Azienda stessa.

7. I beni già trasferiti ai Comuni, a seguito di pregresse estinzioni ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, possono essere conferiti all'Azienda, con diritto del Comune stesso alla rappresentanza nell'Assemblea equivalente a tre membri, di cui una attribuita alla minoranza del Consiglio comunale.

8. All'Azienda possono partecipare, in qualità di soci, anche Enti e Fondazioni di diritto privato, con personalità giuridica regolarmente riconosciuta, operanti in campo sociale, con obbligo di conferimento di risorse finanziarie e patrimoniali, secondo quanto previsto nello Statuto dell'Azienda stessa, a condizione che, in ogni caso, sussista la maggioranza pubblica dell'Azienda. Ad ognuno di essi spetta la relativa rappresentanza, equivalente ad un solo voto assembleare.

Art. 8.

Statuti e Regolamenti

1. Gli Statuti delle Aziende di cui alla presente legge disciplinano, sulla base della vigente normativa statale e regionale, le finalità, le modalità organizzative e gestionali, nonché l'elezione degli Organi di governo, assicurando il rispetto delle originarie volontà costitutive delle Istituzioni trasformate che hanno dato vita all'Azienda.

2. Lo Statuto, elaborato secondo le linee guida definite con provvedimento di Giunta regionale, determina, in particolare:

a) la composizione, la durata in carica, le competenze e il funzionamento, nonché i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza degli Organi delle Aziende;

b) i requisiti per ricoprire le cariche di amministratore delle Aziende.

3. Lo Statuto è approvato dal Consiglio di Amministrazione della ASP su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti originari di interesse delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda (ASP), nonché degli altri Enti ed organismi eventualmente aderenti all'Azienda stessa, a maggioranza degli aventi diritto, che rappresentino almeno i due terzi dei voti assembleari.

4. Lo Statuto è omologato con provvedimento della Giunta regionale ed è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo, con efficacia dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione.

5. Le modifiche, variazioni ed integrazioni dello Statuto, anche conseguenti a nuove adesioni, sono approvate con le stesse modalità e nei termini di cui ai commi 3 e 4.

6. I Consigli di Amministrazione delle ASP, in conformità alle linee guida definite con provvedimento di Giunta regionale, adottano Regolamenti di organizzazione e di contabilità che in particolare individuano:

a) le modalità di valutazione interna della gestione tecnica e amministrativa;

b) gli eventuali emolumenti e rimborsi spese spettanti agli Organi.

Art. 9.

Assemblea dei portatori di interesse


1. In ciascuna ASP è istituita l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti e dei Soggetti portatori originari di interessi previsti nelle Tavole di fondazione e negli Statuti delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda e degli altri Enti e Soggetti eventualmente partecipanti all'Azienda stessa, ai sensi della presente legge.

2. L'Assemblea è composta da tanti membri quante sono le rappresentanze attribuite ai portatori originari di interessi dalle Tavole di fondazione e dagli Statuti delle Istituzioni riordinate, ivi incluse quelle di competenza della Regione, precedentemente riservate ad Organi o Enti dello Stato, integrate da quelle relative ad altri organismi che partecipano all'Azienda.

3. Qualora, in relazione alle previsioni statutarie di ciascuna delle Istituzioni partecipanti all'Azienda (ASP), uno stesso soggetto portatore di interessi, ivi compresa la Regione, abbia titolo ad esprimere una pluralità di rappresentanze, al soggetto medesimo spetta un solo rappresentante, al quale è attribuito un numero di voti assembleari corrispondente alla somma delle rappresentanze comunque ad esso riservate. Allorché, in base alla previsione statutaria di una IPAB, un Comune o la Provincia ha titolo ad esprimere più di due rappresentanze per la medesima IPAB, la designazione dei propri rappresentanti in seno all'Assemblea dell'ASP è limitata solo a due membri, di cui uno riservato alla minoranza del Consiglio comunale o provinciale, con attribuzione a ciascuno di essi di un numero di voti corrispondente alla somma delle rispettive rappresentanze comunque attribuite.

4. Al Comune sede di Istituzione concentrata nell'ECA e da questi amministrata, è attribuita, in seno all'Assemblea, la rappresentanza equivalente a tre membri, di cui una riservata alla minoranza del Consiglio comunale. Nei Comuni capoluoghi di Provincia, le rappresentanze attribuite sono equivalenti a cinque membri, di cui due riservate alla minoranza del Consiglio comunale.

5. L'Assemblea formula pareri in merito all'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, dei Regolamenti e degli atti di straordinaria amministrazione che incidono sul patrimonio. Provvede, altresì, alla



designazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili riservati alla sua competenza.

6. Per l'organizzazione della propria attività, l'Assemblea adotta un Regolamento ed elegge, tra i suoi membri, un Presidente con funzioni di coordinamento e di rappresentanza dell'Assemblea stessa.

7. Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o più IPAB aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti riferite ad attività istituzionali realizzate dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, il Presidente dell'Assemblea è scelto tra i componenti portatori di interesse designati dallo stesso Comune.

8. L'Assemblea è formalmente costituita e, alla scadenza quinquennale, ricostituita, sulla base delle rappresentanze formulate dagli Enti designanti, con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

9. La Giunta regionale provvede, altresì, sulla base di designazione da parte dei soggetti ai quali è attribuita la rappresentanza, alla formale reintegrazione dell'Assemblea in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.

10. Ai componenti dell'Assemblea non spetta alcun compenso, essendo la funzione esercitata esclusivamente a titolo gratuito. Ad essi compete solo il rimborso delle spese per attività regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di organizzazione.

Art. 10.

Organi

1. Sono Organi delle Aziende:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori.

2. Ai componenti degli Organi, per quanto riguarda i requisiti di nomina, i criteri di rimozione e decadenza, nonché le cause di ineleggibilità e incompatibilità, si applicano le disposizioni previste, per gli amministratori degli Enti locali, dal decreto legislativo n. 267/2000. In particolare, costituiscono incompatibilità con il mandato di componente degli Organi dell'Azienda le seguenti funzioni:

- a) presidente, assessore, consigliere o dipendente della Regione Abruzzo o di Ente dipendente dalla stessa;
- b) presidente, assessore, consigliere o dipendente di una delle Province dell'Abruzzo o di Ente dipendente dalle stesse;
- c) sindaco, assessore, consigliere comunale o dipendente del Comune o di Ente dipendente dal Comune ove l'Azienda ha sede legale o sedi operative ovvero del Comune partecipante all'Azienda stessa.
- d) amministratore o dipendente dell'Ente gestore dell'Ambito sociale ricompreso nel territorio dell'Azienda (ASP) stessa;
- e) amministratore o dirigente di Enti o Organismi con cui sussistono rapporti economici o di consulenza con l'Azienda ovvero di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa;
- f) amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di Enti che ricevono dall'Azienda, in via continuativa o periodica, sovvenzioni, contributi o finanziamenti;
- g) coloro che intrattengono rapporti economici o professionali con l'Azienda;
- h) coloro che si trovano in altre situazioni di conflitto d'interesse con l'Azienda.

3. I componenti degli Organi dell'Azienda non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Art. 11.

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è composto da tre membri, dei quali:

- a) uno, con funzioni di Presidente, nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;
- b) due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, anche al di fuori dei propri componenti.

2. Qualora il patrimonio dell'ASP sia costituito per almeno i due terzi del suo valore globale da conferimenti di beni patrimoniali da parte di una o più IPAB aventi sede in uno stesso Comune e l'importo delle spese correnti riferite ad attività istituzionali realizzate dalle IPAB medesime risulti non inferiore ai due terzi della spesa totale di parte corrente desunta dall'ultimo consuntivo dell'ASP o di tutte le Istituzioni riordinate e partecipanti all'Azienda, la designazione dei due componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera b) del comma 1, mediante proposta di distinte terne di soggetti in possesso dei requisiti previsti al comma 7 del presente articolo, è riservata esclusivamente ai rappresentanti del Comune medesimo in seno all'Assemblea dei portatori di interesse.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, svolge le funzioni ad esso assegnate dallo Statuto e definisce gli obiettivi, le priorità, i piani, i programmi e le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione dell'Azienda finalizzata al conseguimento degli scopi statutari, secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, dotandosi di sistemi e strumenti di valutazione e verifica dei risultati. Provvede, altresì, alla nomina del Direttore e, su proposta di questi, dei dirigenti responsabili delle strutture organizzative, previste quale articolazione funzionale dell'Azienda stessa.

4. Con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo, il Consiglio di Amministrazione è formalmente costituito e ricostituito, alla scadenza quinquennale e al venir meno del numero legale.

5. La Giunta regionale provvede, altresì, alla formale reintegrazione del Consiglio di Amministrazione in caso di sostituzione di membri intervenuta per dimissioni, decesso o scadenza del mandato elettivo che ne ha originato la nomina.

6. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede le riunioni dell'organo, ne coordina l'attività ed ha la rappresentanza legale dell'Azienda.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di idonei titoli professionali e di adeguata esperienza in attività amministrativa, con particolare riguardo alla gestione di servizi e strutture sociali.

8. Al Presidente dell'Azienda compete un'indennità annua lorda onnicomprensiva, determinata dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda stessa, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennità base spettante ai Direttori generali delle Aziende USL dell'Abruzzo, ovvero non superiore al dieci per cento se la spesa annua di parte corrente dell'ultimo consuntivo dell'Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate è inferiore a tre milioni di euro, fatta salva la corresponsione dei rimborsi spese per attività regolarmente autorizzate, secondo quanto previsto nel Regolamento di organizzazione.


9. A ciascuno degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità annua lorda onnicomprensiva di importo pari al sessanta per cento di quella spettante al Presidente dell'Azienda.

Art. 12.

Il Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, organo di revisione contabile dell'Azienda, è composto da tre membri, dei quali:

- a) uno, con funzioni di Presidente, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali;
- b) due designati dall'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse.



2. Se la spesa annua di parte corrente dell'ultimo consuntivo dell'Azienda o di tutte le Istituzioni trasformate è inferiore a tre milioni di euro, le attribuzioni e le funzioni del Collegio sono conferite ad un Revisore Contabile Unico, designato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali.

3. I Revisori Contabili, scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, esclusivamente per le funzioni di Presidente del collegio stesso o di Revisore unico, ovvero tra gli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti o nell'Albo dei ragionieri, sono nominati con provvedimento del Consiglio di Amministrazione della ASP e durano in carica un triennio, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleleggibili per una sola volta.

4. I Revisori contabili hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Azienda, esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attestano la corrispondenza

del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la deliberazione del conto consuntivo.

5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali.

6. A ciascun componente del Collegio dei Revisori o al Revisore Contabile Unico spetta un compenso annuo lordo, determinato dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, di importo massimo non superiore al venti per cento dell'indennità attribuita al Presidente dell'Azienda.

Art. 13.

Sede

1. Di norma, la sede dell'Azienda è fissata nella città capoluogo di Provincia, in una delle strutture appartenenti alle IPAB trasformate.

2. Qualora in una Provincia sia istituita una seconda Azienda ovvero la città capoluogo sia priva di istituzioni che danno vita all'Azienda, la sede è individuata nel Comune in cui aveva sede l'IPAB trasformata ovvero nel Comune in cui è concentrato il maggior numero di Istituzioni riordinate, che dispongono di strutture idonee per tali finalità, tenuto conto anche della posizione centrale del Comune stesso rispetto al territorio di riferimento.

3. Qualora ad una ASP partecipino, a norma dell'art. 4, comma 12, anche Istituzioni di altra Provincia, la sede dell'Azienda è individuata nella città capoluogo della Provincia nella quale confluiscono le Istituzioni stesse.

Art. 14.

Gestione dell'Azienda

1. Nell'ambito della propria autonomia, in relazione alle funzioni svolte in materia socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, l'Azienda, con apposito Regolamento, organizza l'assetto gestionale funzionale, con possibilità di istituire, per ciascuna area di attività, una distinta struttura, la cui responsabilità, di norma, è affidata ad un dirigente.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, la responsabilità di strutture organizzative preesistenti e funzionanti può continuare ad essere affidata, per un periodo massimo di tre anni, a personale in servizio nell'Istituzione riordinata, in possesso di comprovata qualificazione professionale e che abbia svolto nell'Istituzione stessa, per almeno un quinquennio, attività di coordinamento tecnico o amministrativo, in posizione funzionale corrispondente alla qualifica apicale di Segretario-Direttore di ruolo, ovvero a dipendenti di una delle Istituzioni medesime che abbiano conseguito una particolare qualificazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche.

3. È attribuita al Direttore la responsabilità dell'intera gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di controllo dei procedimenti connessi con la realizzazione di programmi e progetti e dei relativi risultati.

4. L'incarico di Direttore è conferito, per un periodo non superiore a quello della durata in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, ad una persona, scelta anche al di fuori della dotazione organica, in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

a) diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o specialistica nuovi ordinamenti;

b) esperienza, almeno quinquennale, di direzione maturata in Enti, Aziende e Strutture pubbliche, in posizione dirigenziale o direttiva apicale.

5. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, eventualmente rinnovabile, il cui corrispettivo economico, stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, non può superare il limite massimo fissato dal Regolamento di organizzazione dell'Azienda, tenuto conto dei criteri definiti con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali.

6. L'operato del Direttore, per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi programmati, la realizzazione di progetti e il conseguimento dei relativi risultati, è soggetto a verifica, sulla base di strumenti valutativi e di controllo strategico definiti dal Regolamento.

7. Il Consiglio di Amministrazione adotta, nei confronti del Direttore, i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave e reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo, il Consiglio di Amministrazione può recedere dal contratto di lavoro instaurato con il Direttore, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

8. Le deliberazioni degli Organi di governo e gli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione sono soggetti a pubblicazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio dell'Ente e del Comune sede dell'Azienda. Le determinazioni, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, sono rese pubbliche secondo quanto previsto nel Regolamento organico dell'Azienda.

Art. 15.


Personale dell'Azienda

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 207/2001, nonché dalle previsioni normative contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come modificato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13. Al personale dipendente delle Aziende si applicano i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del Comparto al quale la figura professionale appartiene.

2. Con apposito Regolamento, conforme alle linee guida definite con provvedimento della Giunta regionale, le Aziende disciplinano la materia del personale e determinano la dotazione organica delle strutture in cui vengono erogati i servizi, nel rispetto degli standard previsti dalla vigente normativa regionale per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento fatta salva, in ogni caso, la compatibilità con le disponibilità di bilancio.

3. Fino all'approvazione della dotazione organica di cui al comma 2, le Aziende non possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato, dovendo utilizzare prioritariamente il personale, comunque in servizio, delle Istituzioni riordinate che hanno dato vita all'Azienda stessa.

4. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque, fino all'approvazione del Regolamento di cui al comma 2, le eventuali carenze di personale, connesse con effettive esigenze di assicurare il regolare svolgimento delle attività statutarie, possono essere superate mediante specifiche selezioni, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 5, fatta salva, in ogni caso la compatibilità con le disponibilità di bilancio.



Art. 16.

Patrimonio dell'Azienda

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito dall'insieme di tutti i beni mobili, mezzi ed attrezzature e valori mobiliari, degli immobili e delle rendite derivanti da livelli e canoni enfiteutici conferiti dalle Istituzioni in sede di trasformazione, risultanti dagli atti di ricognizione di cui al comma 1 dell'art. 4, nonché da ogni altro apporto di Enti ed organismi partecipanti all'Azienda stessa, ivi compresi tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda esercita la gestione del patrimonio, in conformità alle disposizioni del relativo Regolamento, alle direttive regionali in materia ed alle previsioni dell'art. 13 del decreto legislativo n. 207/2001, tenuto conto dei seguenti principi:

a) mantenimento del vincolo di destinazione indicato negli Statuti e nelle Tavole di fondazione delle Istituzioni trasformate, esclusivamente per finalità sociali;

b) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni di rilevante valore storico e monumentale e di notevole pregio artistico, dei quali va data comunicazione alla competente Soprintendenza;

c) indisponibilità dei beni destinati prevalentemente allo svolgimento delle attività statutarie ed all'erogazione dei servizi.

3. L'Azienda, unitamente al bilancio annuale di previsione, al fine di incrementare la redditività e la resa economica annua, su conforme parere obbligatorio dell'Assemblea dei rappresentanti dei portatori di interesse, predispone un piano di gestione, valorizzazione, riqualificazione, trasformazione e dismissione del proprio patrimonio disponibile, immobiliare e mobiliare, attuato anche con operazioni a valenza pluriennale, da sottoporre ad approvazione della Giunta regionale, pena la nullità.

Art. 17.

Contabilità dell'Azienda

1. In materia di contabilità, l'Azienda adotta propri Regolamenti sulla base dei criteri generali di gestione economico-finanziaria e patrimoniale, coerenti con i principi fissati dal codice civile che, inoltre, prevedono:

a) l'adozione, entro il termine del 31 dicembre, e comunque entro la stessa data prevista per gli Enti Locali, del bilancio economico pluriennale di previsione e del bilancio preventivo economico-finanziario annuale relativo all'esercizio successivo;

b) la redazione del conto consuntivo (stato patrimoniale, conto economico generale, nota integrativa di cui all'art. 2427 del codice civile e relazione sull'attività gestionale), con le osservazioni dell'organo di revisione contabile;

c) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

d) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

e) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e di responsabilità;

f) il piano di valorizzazione e miglioramento del patrimonio, di cui al comma 3 dell'art. 16.

2. I Regolamenti in materia contabile devono in ogni caso uniformarsi al dettato dell'art. 14 del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207.

Art. 18.

Controllo e vigilanza sulle Aziende

1. È attribuito al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali l'esercizio delle funzioni in materia di vigilanza sugli Organi e sull'amministrazione delle Aziende e di controllo di qualità sui servizi dalle stesse erogati, in riferimento anche all'applicazione degli standard previsti dalla normativa regionale in materia di

autorizzazione al funzionamento e accreditamento, ai sensi del decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 308.

2. In relazione alle competenze di cui al comma 1, il Servizio regionale può disporre, in qualsiasi momento, accertamenti tesi a verificare che:

a) lo svolgimento delle attività sia coerente con i fini statutarie;

b) la gestione contabile e amministrativa, attuata secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, rispetti la previsione dello Statuto e dei Regolamenti;

c) non sussistano situazioni di incompatibilità, ineleggibilità o cointeressenza nell'assetto giuridico e istituzionale, e comunque non si versino in situazioni di organo scaduto o decaduto;

d) i servizi gestiti dall'Azienda assicurino la costante erogazione delle prestazioni e la qualità delle stesse, anche attraverso il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi definiti dalla vigente normativa.

3. Tutte le deliberazioni e determinazioni adottate dall'Azienda devono essere accessibili sul sito internet aziendale entro 5 giorni dall'adozione.

Art. 19.

Potere sostitutivo

1. Qualora si ravvisino profili di gravi violazioni di legge, di Statuto, di Regolamento, o di gravi irregolarità contabili e amministrative nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, che ne pregiudichino il corretto e regolare funzionamento, nonché di irregolare costituzione o ricostituzione degli Organi di governo, il competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali, con apposita comunicazione, assegna il termine di giorni 15 per fornire chiarimenti in merito, per rimuovere le cause che hanno dato luogo all'irregolarità e per ricondurre tempestivamente la situazione alla normalità.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ovvero ritenuta impraticabile ogni altra soluzione per ricondurre a normalità la situazione dell'Azienda, ivi inclusa l'eventuale nomina di un Commissario ad acta, con provvedimento della Giunta regionale, si procede allo scioglimento degli Organi di governo dell'Azienda stessa, nominando in loro sostituzione, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali per un periodo non superiore a sei mesi, un Commissario Straordinario regionale, in possesso di adeguata professionalità.


3. Al Commissario Straordinario regionale sono attribuiti tutti i poteri dei disciolti Organi di governo, fatti salvi gli ulteriori adempimenti contenuti nel provvedimento di nomina.

4. Il Commissario Straordinario è tenuto a relazionare periodicamente al competente Servizio dell'Assessorato regionale alle Politiche Sociali sullo stato di attuazione degli adempimenti prescritti con il provvedimento di nomina.

5. Al Commissario Straordinario, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato, è corrisposta un'indennità equivalente a quella spettante al Presidente dell'Azienda.

6. In caso di omissioni o irregolarità contabili e amministrative nella gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Azienda, che non comportano lo scioglimento degli Organi di governo dell'Azienda, trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, al fine di ripristinare le condizioni di normalità nella conduzione dell'Azienda stessa, con provvedimento della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, si provvede, in via sostitutiva, alla nomina di un Commissario ad acta, da individuare, di norma, tra dirigenti e funzionari regionali in possesso di specifiche conoscenze in materia.

7. Con il provvedimento di nomina del Commissario ad acta sono definiti i tempi operativi e le modalità di attuazione degli adempimenti, nonché il trattamento economico spettante, secondo la vigente normativa, con oneri a carico dell'Azienda inottemperante.



Capo III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 20.

Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore della presente legge, sono e restano abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 2 ottobre 1998, n. 110 recante «Norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) aventi sede ed operanti nel territorio regionale»;

b) legge regionale 29 novembre 1999, n. 125 recante «Interventi per l'attivazione di R.S.A. pubbliche»;

c) legge regionale 18 marzo 1995, n. 13 recante «Disposizioni in materia di nomina dei Commissari e dei Consigli di Amministrazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.)».

Art. 21.

Norme finali e transitorie

1. Ai processi di trasformazione delle Istituzioni in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona o in soggetti di diritto privato attuati ai sensi della presente legge, si applicano le agevolazioni fiscali e i benefici previsti dal decreto legislativo n. 207/2001.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e fino al completamento del riordino del sistema delle Istituzioni, ad esse continuano ad applicarsi le disposizioni statali e regionali previgenti, in quanto non contrastanti con i principi generali in materia, dettati dalla legge n. 328/2000, e dal decreto legislativo n. 207/2001, e con le disposizioni della presente legge.

3. Nel periodo transitorio e fino alla costituzione delle ASP, non è consentito porre in essere rapporti contrattuali per la fornitura di beni e servizi di durata superiore ad un anno.

4. Fino al completamento del riordino delle Istituzioni, ai sensi della presente legge, restano erogabili, con le stesse procedure in atto, in relazione alle previsioni di stanziamento disposte con le relative leggi finanziarie regionali nei corrispondenti bilanci annuali, le agevolazioni ed i contributi in favore delle Istituzioni stesse, già previsti dalle leggi regionali n. 110/1998 e n. 125/1999.

5. L'entrata in vigore della presente legge comporta l'automatica decadenza degli Organi di amministrazione, monocratici e collegiali, comunque denominati, di tutte le Istituzioni, regolarmente in carica e ricostituiti a norma delle vigenti disposizioni regionali e statutarie, nonché dei corrispondenti Organi di revisione contabile precedentemente incaricati ai sensi della legge regionale n. 125/1999.

6. Nelle more della costituzione delle Aziende, al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare espletamento delle attività istituzionali, nonché la puntuale e conforme esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in sostituzione degli Organi di amministrazione decaduti, affida ad un «Organismo Straordinario» la provvisoria gestione unificata di tutte le Istituzioni ricomprese nel medesimo territorio provinciale, ovvero in un ambito territoriale costituito da più Province, restando separati e distinti i rispettivi patrimoni, le finalità statutarie e le gestioni contabili.

7. L'Organismo Straordinario, al quale sono attribuiti tutti i poteri riservati dai rispettivi Statuti agli Organi di amministrazione di ciascuna Istituzione, è nominato per la durata di un anno e comunque fino alla completa realizzazione del riordino delle Istituzioni interessate, che danno vita nel territorio di riferimento all'Azienda prevista dalla presente legge.

8. Ciascun Organismo Straordinario è composto da tre membri, tutti nominati dalla Giunta regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il provvedimento di nomina definisce il trattamento economico spettante ai componenti dell'Organismo Straordinario, nella misura massima prevista dall'art. 11, con oneri a carico dei bilanci di tutte le Istituzioni amministrate, ciascuna in proporzione diretta all'entità del totale della spesa di parte corrente risultante dal conto consuntivo riferito al precedente esercizio.

9. Per l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4, nelle Istituzioni soggette a riordino prive o con insufficienti strutture

burocratiche, l'Organismo Straordinario si avvale, senza oneri a carico delle IPAB stesse, delle strutture organizzative dei Comuni nei quali ciascuna Istituzione ha sede o svolge attività statutaria.

10. Nelle Istituzioni prive di una propria organizzazione burocratico-amministrativa, che risultano soggetti attuatori di iniziative progettuali riferite ad opere sociali ammesse a finanziamento statale e regionale attraverso Accordi di Programma Quadro (APQ - Promozione Sociale), al fine di assicurare la continuità degli adempimenti connessi con la realizzazione e la messa in funzione delle relative strutture, l'Organismo Straordinario si avvale, in via transitoria, fino alla conclusione dei lavori e, comunque, al massimo fino alla costituzione dell'ASP, della collaborazione del legale rappresentante della IPAB beneficiaria del finanziamento, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, soltanto nel caso in cui la responsabilità delle attività e delle procedure tecnicoamministrative afferenti al progetto stesso non siano state affidate o delegate agli uffici dei rispettivi Comuni.

11. I Comuni sono tenuti a fornire, in ogni caso, senza oneri, attraverso le proprie strutture organizzative, la necessaria collaborazione e quanto occorrente per l'espletamento delle attività di ricognizione e degli adempimenti di cui al comma 1 dell'art. 4.

12. In via transitoria e fino alla costituzione dell'Azienda, per ciascun ambito provinciale, ovvero in un territorio costituito da più Province, contestualmente alla nomina dell'Organismo Straordinario di gestione, la Giunta regionale incarica un Collegio dei Revisori, a cui è affidata la revisione economico-contabile di tutte le Istituzioni ricomprese nell'ambito territoriale medesimo, in sostituzione dei precedenti Organi unici di revisione nominati ai sensi della legge regionale n. 125/1999.

13. La composizione, le funzioni e le attribuzioni del Collegio dei Revisori sono disciplinate dall'art. 12. Il trattamento economico di ciascun Revisore è definito con il provvedimento di nomina, nella misura massima del venti per cento del compenso spettante al Presidente dell'Organismo Straordinario, con oneri a carico dei bilanci di tutte le Istituzioni soggette a revisione, ciascuna in proporzione diretta all'entità del totale della spesa di parte corrente risultante dal conto consuntivo riferito al precedente esercizio.

14. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267/2000, nonché alla legge n. 328/2000, al decreto legislativo n. 207/2001, al decreto ministeriale 24 maggio 2001, n. 308, ed alle altre norme in materia.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 24 Giugno 2011

CHIODI

11R0340



REGIONE SICILIA

LEGGE 7 giugno 2011, n. 10.

Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 25 del 10 giugno 2011)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disciplina del fondo di garanzia per il settore della formazione professionale

1. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio quantificati ai sensi del comma 2 dell'art. 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato ad attivare gli interventi a carico del fondo istituito ai sensi e per le finalità del predetto articolo, in conformità con gli istituti di sostegno al reddito e di riqualificazione professionale previsti dalle normative nazionali vigenti e dai contratti di settore e secondo le relative modalità di applicazione.

2. I finanziamenti a carico del fondo sono finalizzati a disporre misure complementari, di integrazione e di anticipazione rispetto agli interventi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti. A carico del fondo possono altresì essere disposti contributi in favore degli enti bilaterali regionali del settore per le finalità previste dai contratti collettivi di lavoro.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale adotta con proprio decreto la disciplina sulle modalità operative di gestione del fondo.

4. Con priorità per i soggetti che abbiano un'anzianità di servizio di almeno trenta mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi a carico del fondo di cui all'art. 132 della legge regionale n. 4/2003 trovano applicazione in favore dei dipendenti degli enti di formazione professionale con contratto a tempo indeterminato, instaurato per le finalità di cui alla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, nonché del personale impegnato nei servizi di orientamento e dell'obbligo di istruzione e formazione e degli sportelli multifunzionali e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. In conformità con le vigenti norme nazionali di settore, a carico del fondo possono essere altresì autorizzati, a richiesta dei lavoratori e previa concertazione sindacale, interventi di accompagnamento alla fuoriuscita del medesimo personale.

6. Nel fondo affluiscono, oltre al recupero delle anticipazioni disposte a carico dello stesso, i defianziamenti e le somme annualmente non utilizzate del Piano regionale dell'offerta formativa, in coerenza con quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21.

Art. 2.

Disposizioni transitorie per l'erogazione di somme al settore della formazione professionale

1. Per l'anno formativo 2011 e nei limiti delle risorse decretate in favore di ciascun ente, il contributo regionale di cui all'art. 9, comma sesto, della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, può coprire le spese

relative alla retribuzione ed ai relativi oneri sociali per gli operatori docenti e non docenti degli enti di formazione, per un periodo massimo di quattro mesi antecedenti l'inizio dell'anno formativo.

2. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

Art. 3.

Acquisizioni di entrate al bilancio della Regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, quota parte delle disponibilità liquide non utilizzate, pari a 12.000 migliaia di euro, detenute dal Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, è versata, senza oneri di commissione, in entrata in apposito capitolo del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013.

2. Per le finalità previste dal Titolo I della legge regionale 20 agosto 1994, n. 33, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, l'ulteriore spesa di 7.000 migliaia di euro, da destinare esclusivamente al pagamento delle obbligazioni derivanti dai contratti di formazione già avviati negli esercizi finanziari precedenti.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate, nella misura di 7.000 migliaia di euro, discendenti dalla disposizione di cui al comma 1.

4. Le rimanenti risorse, pari a complessivi 5.000 migliaia di euro, sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011 UPB 4.2.1.5.2. cap. 215704 (accantonamento 1001).

Art. 4.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7

1. All'art. 7, ultimo rigo, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2011. Legge di stabilità regionale» è soppressa la parola «totalmente».

Art. 5.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 2011.

LOMBARDO

Assessore regionale per l'economia
ARMAO

Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale
CENTORRINO

(Omissis).

11R0351



REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 13.

Istituzione del 28 luglio quale giornata regionale in ricordo di tutte le vittime degli incendi in Sardegna.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 del 5 luglio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È istituita il 28 luglio la Giornata regionale della memoria delle vittime degli incendi in Sardegna, con lo scopo di:

a) conservare il ricordo di tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita nella lotta contro gli incendi in terra di Sardegna;

b) esprimere la riconoscenza del popolo sardo per tutti coloro che presentano la loro opera nelle campagne antincendio;

c) sensibilizzare, diffondere e promuovere nella comunità regionale, ed in particolare fra le giovani generazioni, i valori di tutela della vita in ogni sua espressione naturale, di rispetto delle leggi, di altruismo e solidarietà, che ispirano l'azione di quanti si sono impegnati e si impegnano, anche a rischio della vita, nella lotta contro la piaga degli incendi.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2012 e per ciascuno degli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 ed in quello pluriennale per gli anni 2011-2013 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S04.08.013

Prevenzione e difesa dagli incendi - spese correnti

| | | |
|------|------|---------|
| 2011 | euro | --- |
| 2012 | euro | 100.000 |
| 2013 | euro | 100.000 |

in diminuzione

UPB S08.01.002

Fondo per i nuovi oneri legislativi di parte corrente

| | | |
|------|------|---------|
| 2011 | euro | --- |
| 2012 | euro | 100.000 |
| 2013 | euro | 100.000 |

mediante riduzione di pari importo della voce 3) della tabella A allegata alla legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011).

3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sulla suddetta UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 giugno 2011

CAPPELLACCI

11R0337

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 14.

Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 del 5 luglio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Custodia e mantenimento in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis

1. Ai fini degli obblighi di cui all'art. 38 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), e delle norme in materia di polizia mineraria relative alla custodia e alla messa in sicurezza del sito minerario di Genna Tres Montis, e nelle more dell'affidamento a un concessionario privato o di chiusura dello stesso, è autorizzata una spesa valutata in euro 2.106.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S06.03.023) nonché la spesa di euro 2.976.000 per l'anno 2011 a favore della gestione liquidatoria della società che provvede ai suddetti interventi (UPB S06.03.024).

2. Al fine di provvedere al pagamento degli oneri maturati nell'anno 2010 per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, nell'esercizio 2011, la spesa di euro 412.000 (UPB S06.03.023).

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 5.494.000 per l'anno 2011 ed in euro 2.106.000 per l'anno 2012.



2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2011 e per gli anni 2011-2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corrente

| | | |
|------|------|-----------|
| 2011 | euro | 5.494.000 |
| 2012 | euro | 2.106.000 |
| 2013 | euro | --- |

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3) della tabella A allegata alla legge finanziaria.

in aumento

UPB S06.03.023 DV

Liquidazione EMSA, commesse RAS e messa in sicurezza siti - Spese correnti

| | | |
|------|------|-----------|
| 2011 | euro | 5.518.000 |
| 2012 | euro | 2.106.000 |
| 2013 | euro | --- |

UPB S06.03.024 DV

Partecipazioni azionarie e gestioni liquidatorie del settore industriale

| | | |
|------|------|-----------|
| 2011 | euro | 2.976.000 |
| 2012 | euro | --- |
| 2013 | euro | --- |

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 giugno 2011

CAPPELLACCI

11R0338

LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 15.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 20 del 5 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2008

1. All'art. 6 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) della Regione autonoma della Sardegna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è soppresso;

b) il comma 10 è così riformulato:

«10. Trascorsi quarantacinque giorni dal determinarsi della vacanza senza che il Consiglio regionale abbia provveduto al reintegro, il Presidente del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, nei successivi quindici giorni.»;

c) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Al CORECOM si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 11 del 1995.».

2. Nel comma 4 dell'art. 17 della legge regionale n. 11 del 2008, le parole «decadono al compimento del trentesimo mese della XIV legislatura» sono sostituite dalle seguenti: «decadono il 31 marzo 2012.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 30 giugno 2011

CAPPELLACCI

11R0339

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 8 1 3 *

€ 2,00

